

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI Ufficio Studi e politiche economico-fiscali

Decreto legislativo recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003 n. 80

RELAZIONE TECNICA

Roma, 4 dicembre 2003

INDICE

Premessa	4
1. Imposta sul reddito delle società	5
1.1. Metodologia utilizzata	9
1.2. Simulazione Microeconomica	
1.2.1. Base dati	10
1.2.2. Ricostruzione delle variabili utilizzate secondo la l	egislazione vigente 11
1.2.3. Modifiche in capo alle singole unità legali	19
a) Aliquota ordinaria al 33%	
b) Abolizione della DIT:	
c) Indeducibilità delle minusvalenze iscritte sulle p	partecipazioni
immobilizzate:	
d) Abolizione credito di imposta sui dividendi	21
e) Parziale tassazione dei dividendi	
f) Thin capitalization e Pro-rata patrimoniale	22
g) Abolizione D.lgs. n. 358/97	
h) Norme sulla deduzione degli ammortamenti, de	lle rettifiche e degli
accantonamenti	
i) Trasparenza societaria	38
j) Trasparenza piccole SRL	42
1.2.4. Consolidato nazionale	44
1.2.5. Consolidato mondiale	47
1.2.6. Tonnage tax	50
2. Quantificazione effettuata sulla base di dati macroeconomici	60
2.1. Proroga del termine di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 358/97	60
2.2. Modifiche alla disciplina del reddito di impresa relativame	ente al trattamento
degli interessi di mora	62
2.3. Assimilazione alle azioni di nuovi strumenti finanziari	63
2.4. Utili esteri distribuiti a società non collegate	64
2.5. Imprese di assicurazioni	66
2.6. Disapplicazione per gli enti creditizi delle disposizioni su p	
realizzate	67
2.7. Stabili organizzazioni	67
2.8. Crediti d'imposta su redditi prodotti all'estero	68
2.9. Estensione della disciplina CFC per le partecipazioni colle	
2.10. Norma transitoria su svalutazioni	71
2.11. Indeducibilità delle minusvalenze da cessioni di partecip	pazioni71
2.12. Irrilevanza fiscale delle svalutazioni e rivalutazioni su tito	oli dell'attivo
circolante	
2.13. Operazioni in valuta	
2.14. Trasformazione eterogenea.	
3. Imposta sul reddito delle società di persone	
3.1. Effetti sul gettito	
3.1.1. Abolizione della DIT:	
3.1.2. Abolizione imposta sostitutiva D.Lgs. n. 358/97:	78

3.1.3. Abolizione imposta sostitutiva D.Lgs. n. 461/97:	79
3.1.4. Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni	
Thin capitalization e pro rata patrimoniale	
3.1.5. Abolizione del credito di imposta sui dividendi	
4. Imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti non commerciali	
4.1. Persone fisiche	
4.1.1. Abolizione della DIT	85
4.1.2. Abolizione imposta sostitutiva D.Lgs. n. 358/97	85
4.1.3. Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazion	ni,
Thin capitalization e pro rata patrimoniale	86
4.1.4. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF dei dividendi	
partecipazioni qualificate	87
4.1.5. Dividendi qualificati e non qualificati distribuiti dalle piccole s.r.l.	
("trasparenza fiscale")	
4.1.6. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF delle plusval	
da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio di impresa	
4.1.7. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF dei dividendi	
partecipazioni non qualificate percepiti nell'esercizio di impresa	
4.1.8. Abrogazione della tassazione separata sulle somme o beni assegnati	
soci in caso di recesso, riduzione e liquidazione.	92
4.1.9. Utili esteri distribuiti a persone fisiche	
4.1.10. Associazione in partecipazione	
4.2. Enti non commerciali	
4.2.1. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES dei dividendi d	
partecipazioni qualificate percepiti fuori dell'esercizio di impresa	
4.2.2. Esclusione dalla base imponibile IRES dei dividendi da partecipazion	
qualificate	
4.2.3. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES delle plusvale	
da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio di impresa	
4.2.4. Riduzione dell'aliquota ordinaria IRES dal 34% al 33%	
4.3. Persone fisiche ed enti non commerciali: riporto minusvalenze su partecipaz	
qualificate	
5. Effetti complessivi sul gettito	102

Premessa

In seguito alla approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (legge 7 aprile 2003, n. 80), il Ministero della Economia e delle Finanze ha predisposto il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi. Con tale documento si intende dare attuazione alla legge delega relativamente ai seguenti punti:

- La riforma dell'imposizione sulle società di capitali e sugli enti commerciali;
- La revisione dell'imposizione sulle persone fisiche, sulle società di persone e sugli enti non commerciali per la parte necessaria ad armonizzare il relativo trattamento a quello previsto dalla riforma per l'imposizione sulle società; in particolare si è intervenuti modificando alcune regole relative alla determinazione del reddito di impresa, dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

Scopo del presente documento è quello di fornire una stima delle conseguenze in termini di gettito - sia di competenza che di cassa - attribuibili al complesso delle modifiche introdotte nel nuovo Testo Unico, modifiche che peraltro non esauriscono gli interventi normativi previsti in sede di legge delega.

Per facilitare la lettura del presente testo ed evidenziare il percorso logico seguito, nel passaggio dalla versione originaria dello schema di decreto legislativo di attuazione al testo definitivo, si è ritenuto opportuno mantenere il testo completo della Relazione Tecnica originaria, apportando ove necessario le integrazioni richieste.

Tali integrazioni, evidenziate con il testo in corsivo, descrivono sia la metodologia utilizzata, con tutte le variazioni necessarie alla luce del nuovo testo, che i risultati ottenuti in termini di variazioni di gettito, sia come differenziale rispetto alla legislazione vigente che nei confronti delle stime indicate nella relazione Tecnica originaria.

Infine, si evidenzia che nella tabella finale sono riportate solo le stime di gettito relative al testo definitivo.

1. Imposta sul reddito delle società

Il Titolo II del nuovo Tuir contiene la disciplina della <u>imposta sul reddito delle</u> società (IRES). L'articolato normativo recepisce i principi contenuti nell'articolo 4 della Legge Delega tenendo anche conto, però, della necessità di adeguare le disposizioni tributarie alla riforma del diritto societario che entrerà in vigore nel 2004.

Le novità introdotte rispetto alla precedente disciplina dell'Irpeg sono numerose ed articolate. Si ritiene, dunque, opportuno riepilogare brevemente le modifiche più significative (anche per la relativa incidenza sul gettito tributario):

- introduzione del regime della trasparenza fiscale adottabile in via opzionale per le società di capitali i cui soci siano anch'essi società e abbiano ciascuno
 una percentuale di diritti di voto e di partecipazione agli utili non inferiore al 10
 per cento; il suddetto regime è sostanzialmente equiparabile a quello attualmente
 previsto per le società di persone;
- estensione del descritto regime della trasparenza fiscale anche alle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non superi le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (euro 5.164.568,99) e la cui compagine sociale sia composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (o a 20 nell'ipotesi di società cooperativa a responsabilità limitata);
- adozione di una aliquota unica dell'imposta, ridotta al 33%;
- conseguente abolizione della DIT (Dual Income Tax);
- conseguente abolizione dell'imposta sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive (D.Lgs. 358/97);
- esenzione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni in società ed enti che siano ininterrottamente possedute per un periodo non inferiore a 12 mesi e che siano classificate, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, nelle immobilizzazioni finanziarie; non beneficano dell'esenzione le plusvalenze

- relative a partecipazioni in società residenti fiscalmente in paradisi fiscali e in società che non esercitano una effettiva impresa commerciale;
- indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni che si qualificano per il requisito dell'esenzione di cui al punto precedente;
- irrilevanza fiscale delle svalutazioni e delle rivalutazioni del costo delle azioni,
 delle quote di partecipazione in società ed enti e degli strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- abolizione del credito d'imposta sui dividendi;
- concorso alla formazione del reddito nella misura del 5% del loro ammontare per gli utili distribuiti dalle società di capitali ed enti commerciali (anche non residenti); sono, invece, interamente esenti i dividendi erogati da società che insieme alla partecipante usufruiscono della tassazione consolidata nazionale o mondiale;
- indeducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti utilizzati per l'acquisto di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione (il calcolo viene effettuato sulla base di un pro-rata patrimoniale); non si tiene conto delle partecipazioni in società che rientrano insieme alla partecipante nella tassazione consolidata nazionale o mondiale e delle partecipazioni in società per le quali si è optato per il regime della trasparenza fiscale;
- indeducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti erogati o garanti dai soci qualificati o da loro parti correlate, quando il rapporto tra l'ammontare complessivo di tali finanziamenti e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza dei suddetti soci sia superiore a quello di quattro a uno (la disposizione non si applica qualora il contribuente fornisca la dimostrazione che l'ammontare dei finanziamenti è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che, conseguentemente, gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale);
- la nuova formulazione dell'articolo 2426 del codice civile (la cui entrata in vigore è prevista per il 2004) non ammette più l'iscrizione nel conto economico di rettifiche di valore e accantonamenti aventi esclusivamente una giustificazione

tributaria (e ciò al fine di liberare il bilancio dai cosiddetti "inquinamenti fiscali"); di conseguenza, per soddisfare la descritta esigenza e non inibire l'utilizzo di determinate agevolazioni fiscali, il Legislatore delegato ha previsto che gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le rettifiche di valore e gli accantonamenti siano deducibili anche senza il preventivo transito degli stessi al conto economico, a condizione che in apposito prospetto sia indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei relativi fondi; per evitare, tuttavia, che il beneficio fiscale venga trasferito ai soci e non permanga all'interno dell'impresa, è anche previsto che l'eventuale distribuzione di riserve comporti il concorso alla formazione del reddito degli importi dedotti, qualora non residui nel patrimonio della società un corrispondente ammontare di riserve non distribuite;

- per le imprese di assicurazione viene riformulata la disposizione sulla rilevanza fiscale delle variazioni delle riserve tecniche iscritte in bilancio onde tenere conto del nuovo trattamento (esenzione) previsto per le partecipazioni e i dividendi;
- è introdotta una specifica norma per il trattamento fiscale delle partecipazioni acquisite dalle banche ai fini del recupero dei loro crediti nell'ambito delle operazioni di ristrutturazione del debito;
- viene prevista l'indeducibilità di ogni tipo di remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi;
- viene prevista l'indeducibilità di ogni tipo di remunerazione dovuta su titoli, strumenti finanziari comunque denominati per la quota di essa che, direttamente o indirettamente, comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
- introduzione della cosiddetta "Tonnage Tax", ossia di una modalità di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, effettuata in via forfetaria e unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave, quantificato in funzione del relativo tonnellaggio netto e dell'età del naviglio;

- determinazione in capo alla controllante di un unico reddito complessivo corrispondente alla somma algebrica degli imponibili della stessa controllante e delle sue controllate; si considera controllata la società al cui capitale e al cui utile la controllante partecipa, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo; il reddito imponibile (positivo o negativo) delle controllate viene consolidato dalla controllante integralmente a prescindere dalla percentuale di controllo; i componenti negativi, costituiti dagli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, dalle rettifiche di valore e dagli accantonamenti, che non siano stati dedotti dalle società cui competono, possono essere portati in diminuzione del reddito complessivo del gruppo;
- introduzione del consolidato mondiale che consente, su base opzionale, di imputare al soggetto controllante i redditi e le perdite prodotti dalle controllate non residenti per la quota parte corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle sue controllate residenti (che partecipino al consolidato nazionale), tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena di controllo; possono assumere la qualifica di controllanti soltanto le società e gli enti i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati o le società e gli enti che siano controllati (di diritto) esclusivamente dallo Stato, da altri enti pubblici o da persone fisiche residenti;
- viene inserita una disposizione che definisce il concetto di stabile organizzazione sulla base delle indicazioni contenute nei modelli OCSE;
- è riformulata la disposizione relativa alla quantificazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero; in particolare è stata prevista la possibilità di riportare in avanti e indietro per otto esercizi (rispettivamente successivi e precedenti) l'eventuale credito non usufruito nell'esercizio di competenza;
- il regime della trasparenza previsto per le cosiddette "CFC" viene esteso anche alle società estere collegate residenti in "paradisi fiscali".

1.1. Metodologia utilizzata

La nuova imposta sul reddito delle società presenta numerose differenze rispetto alla legislazione vigente (IRPEG) e rappresenta un sistema coordinato, all'interno del quale non è sempre agevole isolare gli effetti attribuibili univocamente alla singola modifica, in quanto la stessa interagisce con le altre novità normative.

Obiettivo del presente documento è fornire una indicazione delle conseguenze - sotto forma di *variazioni di imposta* - che le norme proposte comportano, per gli anni 2004 e seguenti, rispetto al livello di prelievo fiscale stimato sulla base della legislazione vigente. Tali variazioni sono descritte e quantificate sia rispetto alla riforma nel suo complesso sia, per quanto possibile, rispetto alle modifiche singolarmente considerate. Si evidenzia, inoltre, che la parte più significativa – in termini di impatto normativo ed economico – delle modifiche introdotte è stata stimata mediante una *simulazione microeconomica*, in capo a ciascun contribuente del quale sia presente in Anagrafe Tributaria la relativa dichiarazione dei redditi (Unico 2002 relativo all'esercizio 2001, integrato con le informazioni contenute nelle altre basi dati descritte nel successivo paragrafo). Si è, invece, fatto ricorso a *dati macroeconomici* ricavati da pubblicazioni statistiche per le altre modifiche normative, in quanto per esse non è stato possibile individuare nelle dichiarazioni presentate (o nelle altre basi dati) la necessaria informazione relativamente al singolo contribuente.

In conseguenza della metodologia utilizzata nella stima mediante simulazione microeconomica, variazioni nella determinazione di singole modifiche (quale è il caso della "Thin capitalization" e della trasparenza, societaria e delle piccole SRL) possono ripercuotersi, con piccole variazioni, anche sulle stime delle modifiche logicamente "successive" a causa del meccanismo dinamico della simulazione (descritto nella Relazione Tecnica originaria).

Nella tabella riassuntiva degli effetti complessivi sul gettito atteso derivanti dalla formulazione definitiva del D.lgs. di attuazione dell'IRES, alcune voci presentano, pertanto, piccole differenze rispetto a quanto indicato nella Relazione Tecnica originaria, pur non avendo avuto relativa la norma – formalmente - alcuna variazione significativa - e quindi specificamente stimata - nel passaggio dal vecchio al nuovo testo.

1.2. Simulazione Microeconomica

Con riferimento alla *simulazione microeconomica* si è ritenuto opportuno procedere come di seguito descritto, ripartendo l'intero processo di stima – concettualmente unitario - nelle seguenti quattro fasi logiche successive:

- 1. Simulazione in capo al singolo contribuente del reddito imponibile e della imposta di competenza del 2004 ed anni seguenti sulla base della legislazione vigente;
- 2. Simulazione degli effetti della legislazione proposta in capo alle singole entità legali;
- 3. Simulazione degli effetti conseguenti alla introduzione del consolidato nazionale in capo al singolo gruppo;
- 4. Simulazione degli effetti conseguenti alla introduzione del consolidato mondiale in capo alle singole entità (gruppi o singole società) che possono farvi ricorso.

Propedeutica a questo processo è stata, peraltro, la fase di predisposizione delle basi dati.

1.2.1. Base dati

Ai fini della predisposizione delle basi dati necessarie alle stime in oggetto si è proceduto ad elaborare i seguenti archivi:

 Dichiarazioni dei redditi modello UNICO2002 presentate dalle società di capitali e dagli enti commerciali (circa 758.000 contribuenti);

- Dichiarazioni dei redditi modello UNICO2001 presentate dalle società di capitali e dagli enti commerciali (circa 714.000 contribuenti);
- Dichiarazioni dei redditi modello 760/97 presentate dalle società di capitali e dagli enti commerciali (circa 595.000 contribuenti);
- Dichiarazioni dei redditi modello 760/98 presentate dalle società di capitali e dagli enti commerciali (circa 620.000 contribuenti);
- Dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2001 (quadro SK circa 1.890.500 percipienti);
- Archivio completo dei bilanci CERVED, anno di imposta 2000, presentati presso le Camere di Commercio dalle società di capitali e dagli enti commerciali (circa 651.000 bilanci, di cui circa 3.500 relativi a enti creditizi, finanziari ed assicurativi);
- Archivio completo dei bilanci CERVED, anno di imposta 1999, presentati presso le Camere di Commercio dalle società di capitali e dagli enti commerciali (circa 640.000 bilanci, di cui circa 3.700 relativi a enti creditizi, finanziari ed assicurativi);
- Archivio completo dei gruppi nazionali 2001 predisposto dal CERVED (234.511 livelli di partecipazione riguardanti 28.353 capogruppo e 75.914 partecipate residenti);
- Archivio delle partecipazioni in società non residenti predisposto dal CERVED
 (57.438 livelli di partecipazione riguardanti 19.658 partecipate non residenti);
- Archivio Lloyds delle società di armamento (luglio 2003).

1.2.2. Ricostruzione delle variabili utilizzate secondo la legislazione vigente

La principale fonte di informazione è, come detto, costituita dai dati delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2001. E' stato pertanto necessario procedere alla stima delle principali grandezze fiscali per gli anni di imposta 2004 e seguenti, tenendo conto:

- 1. degli <u>effetti statici</u> sul reddito del singolo esercizio derivanti sia dalle variazioni congiunturali che dalle modifiche normative intervenute successivamente al 2001;
- 2. Degli <u>effetti dinamici</u> connessi al "riporto" all'esercizio (n + 1) di variabili fiscali il cui ammontare è stato determinato nel periodo di imposta (n) che influiscono sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta (è il caso, ad esempio, delle perdite degli esercizi precedenti non utilizzate oppure delle svalutazioni delle partecipazioni, fiscalmente deducibili nell'arco di cinque esercizi).

Si evidenzia di seguito la metodologia utilizzata:

- Variazione congiunturale del reddito dei contribuenti: si è ritenuto che la grandezza economica che meglio rappresenti il fenomeno sia l'andamento del risultato economico ante imposte. A tale riguardo la variazione del dato 2002 rispetto al dato del 2001 è stata quantificata in funzione di quella risultante per settore economico dai dati di contabilità nazionale relativi al valore aggiunto¹. Per gli anni successivi sono stati utilizzati i dati previsionali del Governo². Inoltre, per le prime 40 società italiane (dati Mediobanca) i valori relativi all'esercizio 2002 sono stati ricavati dal bilancio civilistico, sia in termini di risultato ante imposte che in termini di imposta di competenza (IRPEG corrente). Si è, infine, tenuto conto delle più importanti operazioni di ristrutturazione societaria che hanno avuto effetti fiscali a partire dall'esercizio 2002; in particolare si è proceduto nel seguente modo: a) sono state attribuite alla società risultante dall'operazione le variabili fiscali delle società estinte, avvalendosi dei dati del bilancio civilistico; b) sono state successivamente stralciate le corrispondenti variabili delle società cessate.
- <u>Società cooperative</u>: nei confronti delle società cooperative, per gli anni di imposta 2002 e 2003, si è tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto legge n. 63/2002 che consentono di

¹ ISTAT, tavole settoriali, tav. 17 V.A. 2002 ai prezzi di mercato, valori a prezzi correnti

² DPEF 2004 - 2007

detassare solo una parte degli utili destinati a riserva indivisibile - secondo la metodologia indicata dalla Amministrazione Finanziaria³.

- Detassazione del reddito di impresa reinvestito: per il periodo di imposta 2002 è stato stimato ed attribuito in capo ai singoli contribuenti l'ammontare del reddito escluso da imposizione ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 383/2001 (la stima è stata effettuata sia in base a quanto emerso in sede di Relazione illustrativa all'utilizzo degli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo nell'anno 2001⁴, che in base a quanto indicato in sede di Relazione Tecnica originaria al provvedimento). La ricostruzione del reddito detassato 2002 ha la funzione di individuare eventuali perdite fiscali che si siano formate in tale anno e che siano riportabili negli esercizi 2004, 2005 e 2006.
- Variazione della riserva sinistri delle assicurazioni ramo danni: nei confronti dei contribuenti esercenti attività assicurativa ramo danni, è stata applicata la modifica normativa sulle riserve tecniche, entrata in vigore nel 2002⁵, calcolando, per ogni esercizio, il nuovo ammontare netto fiscalmente deducibile della variazione della riserva sinistri ramo danni per la parte riferibile alla componente di lungo periodo (il dato è stato ricavato dall'archivio dei bilanci delle assicurazioni CERVED 2000).
- Deducibilità fiscale delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie: a partire dall'esercizio 2002 in capo ad ogni contribuente è stata stimata la variazione fiscale del reddito di impresa conseguente alla indeducibilità del 80% delle minusvalenze non realizzate iscritte in bilancio⁶, al netto degli eventuali quinti (deducibili) relativi ai precedenti esercizi. Per i contribuenti che hanno compilato il prospetto di bilancio allegato alla dichiarazione UNICO2002 il dato utilizzato è quello relativo alle rettifiche di valore delle attività finanziarie attribuibili alle partecipazioni in

 $^{^3}$ Agenzia delle Entrate, Circolare 53/E del 18 giugno 2002, paragrafo 5

⁴ Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 448/2001

⁵ Articolo 1, comma 2-quater Decreto Legge n.209/2002

⁶ Articolo 1, comma 1 lett. b) Decreto Legge n.209/2002

imprese controllate e collegate. Per gli altri contribuenti (esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria o attività assicurativa) è stato utilizzato il dato specifico ricavato dall'archivio dei bilanci CERVED 2000. Per le 40 maggiori società, inoltre, è stato utilizzato il dato effettivo ricavato dal bilancio civilistico 2002 (prelevato dai rispettivi siti "Internet"). Per gli esercizi successivi al 2002 si è ipotizzato che l'ammontare delle svalutazioni di partecipazioni immobilizzate abbia un andamento decrescente e tendente verso gli importi del 2001, assunti come "fisiologici".

- partire dal periodo di imposta 2002 agli utili distribuiti da società controllate e collegate (rectius: società in cui si possiede una partecipazione non inferiore al 25% del loro capitale), residenti in Paesi extra UE ma appartenenti alla "white list", è stato applicato il regime fiscale previsto dalla direttiva "madre-figlia" (art. 96-bis, comma 2-ter, del Tuir). Pertanto gli stessi utili risultano da tale esercizio tassati solo nella misura del 5% invece che del 40%. A tale proposito l'ammontare di dividendi "white list", indicato indistintamente in UNICO2002 tra gli utili di società extra UE (tassati fino al 2001 al 40%), è stato stimato in misura pari ai due terzi dell'ammontare complessivo di tali utili (dato ricavato dal rigo RF42 della dichiarazione UNICO2002). La misura prescelta (2/3) tiene conto della importanza dei paesi a cui è stato esteso il regime di tassazione al 5%.
- Dividendi netti e credito di imposta sui dividendi: l'andamento utilizzato per stimare la variazione dei dividendi netti e del corrispondente credito di imposta dichiarati nel periodo di imposta (n) è quello del reddito del periodo di imposta (n 1), esercizio relativamente al quale tali dividendi sono stati percepiti. L'ammontare del credito di imposta è stato inoltre ricalcolato, secondo la vigente legislazione, per tenere conto delle riduzioni della aliquota ordinaria IRPEG (37% nel 2000, 36% nel 2001 e nel 2002, 34% dal 2003). Si è inoltre provveduto a ricalcolare, secondo le vigenti norme, l'ammontare di credito di imposta limitato utilizzabile in detrazione dalla imposta netta.

- Reddito ai fini DIT: Nell'ottica della eliminazione a regime della DIT (così come previsto in sede di "Delega fiscale") la legge n. 383/2001 ha disposto significative modifiche al decreto legislativo n. 466/97, che sono di seguito descritte.
 - In via generale tutti gli incrementi patrimoniali successivi al 30 giugno 2001 non assumono alcuna rilevanza ai fini DIT. Infatti il comma 1, lettera b), dell'articolo 5 dispone che possono continuare ad usufruire della agevolazione DIT "i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale". Si deve, però, tenere conto dei decrementi patrimoniali successivi a tale data⁷.
 - Per il periodo d'imposta 2001 ed il successivo, i contribuenti possono usufruire dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466 (Dual Income Tax DIT) solo in alternativa ai benefici fiscali della cosiddetta "Tremonti-bis" (detassazione del reddito reinvestito), relativamente alle operazioni di incremento patrimoniale deliberate entro il 30 giugno 2001. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), ultimo periodo, il cumulo delle agevolazioni è comunque consentito per le spese di formazione e aggiornamento del personale e, in ogni caso, "quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata <...> è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.".

Inoltre, il DL n. 209/2002 (articolo 1, comma 1, lett. c)) ha ulteriormente ridotto l'estensione e l'efficacia della DIT a partire dal 2002. In particolare è stato previsto quanto segue:

- È stata abolita la disposizione introdotta dall'art. 2 del D.lgs. n. 9/2000, che consentiva il computo dell'incremento netto del capitale investito in misura pari al 140% dello stesso (cosiddetto "moltiplicatore");
- Il coefficiente di remunerazione del capitale investito è stato definitivamente stabilito in misura pari al saggio degli interessi legali (attualmente pari al 3%), invece di essere stabilito ogni anno con Decreto (per il periodo di imposta 2001

-

⁷ Circolare n. 90/E del 17 ottobre 2001, Agenzia delle Entrate, punto 5.2

è stato pari al 6% mentre per il periodo di imposta 2002 è stato fissato in misura pari al 5,7%).

E' stato (articolo 1, comma 1-bis), comunque, introdotto un regime alternativo di calcolo della DIT (che consente di mantenere il moltiplicatore e il coefficiente di remunerazione nella versione originaria), per il quale sono previste le seguenti limitazioni:

- È fissato un limite del 30% (22% per le società ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati europei successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. 466/97) come aliquota media minima dell'imposta;
- la variazione in aumento valevole ai fini DIT del capitale investito di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 466/97, non ha effetto altresì fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996 (la norma si applica a tutte le partecipazioni, non soltanto a quelle costituenti immobilizzazioni finanziarie, anche per le banche e le assicurazioni).

Pertanto, per stimare l'ammontare di reddito ai fini DIT effettivamente utilizzato nel 2002 e negli esercizi seguenti, si è proceduto nel modo seguente:

- 1. sono stati *individuati tutti i contribuenti* potenzialmente in grado di avere un reddito agevolato ai fini DIT, prendendo in considerazione:
 - a) coloro i quali hanno calcolato ed utilizzato un reddito ai fini DIT nel periodo di imposta 2001;
 - b) coloro i quali hanno comunque compilato il prospetto per la determinazione del reddito ai fini DIT nel 2001 pur non avendolo utilizzato, a causa della contemporanea presenza del reddito detassato "Tremonti-bis" per investimenti e del superamento del limite del 10%

- dell'imponibile totale (limite entro il quale è, invece, ammesso il cumulo delle agevolazioni);
- c) coloro i quali hanno calcolato ed utilizzato un reddito ai fini DIT nel periodo di imposta 2000 ma non nel 2001, a causa della contemporanea presenza del reddito detassato "Tremonti-bis" per investimenti e del superamento del limite del 10% dell'imponibile totale.
- 2. In capo ad ogni contribuente è stato *calcolato l'ammontare* di reddito ai fini DIT utilizzabile con le seguenti modalità:
 - a) quantificando il reddito imponibile assoggettabile ad aliquota ridotta ai fini DIT secondo le due differenti modalità di calcolo previste dal DL n. 209/02 e scegliendo quella più favorevole per il contribuente. A tale proposito si evidenza che: 1) si è tenuto conto dei decrementi patrimoniali successivi al 30 giugno 2001; 2) l'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto al 1996 è stato calcolato nel seguente modo: 2.1) l'ammontare delle partecipazioni risultanti in bilancio al termine dell'esercizio 1996 è stato ricavato, per le imprese industriali e commerciali, dal prospetto di bilancio (partecipazioni in imprese controllate o collegate) del modello 760/97 – saldo finale - o del modello 760/98 – saldo iniziale - presentato dal contribuente, mentre per le imprese esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria e attività assicurativa il dato è stato stimato riducendo il dato dichiarato nel 1999 proporzionalmente all'andamento 1999 – 1996 delle partecipazioni iscritte, per classi dimensionali, in base ai dati Banca di Italia ed ANIA; 2.2) l'ammontare delle partecipazioni risultanti nel bilancio del 2002 per le 40 maggiori società è quello ricavato dal bilancio civilistico, mentre per gli altri contribuenti è stato applicato alla base 2001 l'andamento utilizzato in sede di Relazione Tecnica originaria al DL n. 209/02; 3) il CRO utilizzato è quello del 2002 secondo le due modalità di calcolo, il 5,7% ovvero il 3% (saggio degli interessi legali); 4) per i soggetti il cui reddito imponibile è, in parte, assoggettato ad aliquota agevolata per effetto di altri provvedimenti, l'aliquota DIT ridotta è stata applicata alla

parte del reddito DIT (calcolato con le modalità sopra descritte) proporzionalmente riferibile al reddito imponibile del contribuente sottoposto ad aliquota ordinaria⁸.

- b) escludendo il reddito DIT 2002 dei contribuenti che si è stimato ricorrano alla detassazione degli investimenti in base alla "Tremonti-bis" ed il cui ammontare superi il limite del 10% dell'imponibile totale.
- Effetti dinamici: benché l'entrata in vigore della Riforma sia prevista a partire dal periodo di imposta 2004, si è ritenuto opportuno simulare la legislazione vigente anche dei periodi di imposta 2002 e 2003. Ciò ha consentito il calcolo puntale ed il trasferimento al successivo esercizio, ai fini di un loro eventuale utilizzo:
 - delle perdite di precedenti esercizi che non abbiano trovato capienza nel reddito dell'esercizio stesso, nei limiti in cui siano ancora riportabili ed utilizzabili (in quanto le perdite fiscali, ad eccezione di quelle dei primi tre esercizi, possono essere utilizzate solo entro i cinque periodi d'imposta successivi);
 - dell'eventuale perdita dell'esercizio stesso;
 - dell'eccedenza non utilizzata del reddito DIT maturato negli esercizi precedenti (tenuto conto del limite di cinque esercizi, previsto ai fini del riporto);
 - dell'eventuale eccedenza ai fini DIT maturata nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione;
 - della quota indeducibile delle minusvalenze iscritte su partecipazioni immobilizzate e, specularmente, del "quinto" deducibile relativo a svalutazioni operate in precedenti esercizi;

_

⁸ Art. 1 D.lgs. n. 466/97

 della quota indeducibile della variazione della riserva sinistri ramo danni e, specularmente, del "nono" deducibile relativo a variazioni operate in precedenti esercizi.

1.2.3. Modifiche in capo alle singole unità legali

Si illustrano di seguito le modalità utilizzate per simulare in capo al singolo contribuente le conseguenze in termini di gettito derivanti dalla riforma nel suo complesso (e, ove possibile, dalle modifiche normative singolarmente considerate), per la parte stimata mediante modello microeconomico.

A tale riguardo è opportuno precisare quanto segue:

- 1. le stime si riferiscono alla variazione di *IRPEG (IRES) dovuta o differenza a favore del contribuente* e non della sola imposta corrispondente: ciò consente di tenere conto anche delle modifiche relative all'utilizzabilità dei crediti di imposta sui dividendi;
- 2. Per stimare le conseguenze in termini di gettito derivanti dalla singola modifica, si è proceduto nel seguente modo:
 - a. è stato ipotizzato che la riforma nel suo complesso possa essere ripartita in *n* successive modifiche, secondo il seguente ordine logicotemporale
 - i. Riduzione della aliquota ordinaria al 33%
 - ii. Abolizione della DIT
 - iii. Indeducibilità delle svalutazioni iscritte sulle partecipazioni immobilizzate
 - iv. Abolizione del credito di imposta sui dividendi
 - v. Parziale concorrenza al reddito dei dividendi percepiti (5%)
 - vi. "Thin capitalization" e "pro-rata patrimoniale"
 - vii. Abolizione dell'imposta sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive (D.Lgs. 358/97) ed esenzione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate

- viii. Norme sovvenzionali
- ix. Trasparenza per le piccole SRL con soci esclusivamente persone fisiche
- x. Trasparenza societaria.
- b. Per gli esercizi a partire dal 2004 sono state effettuate S₍₁₀₎ diverse simulazioni dove la simulazione S_(n) contiene tutte le (n-1) modifiche più la *n*-esima, mentre S_(n) rappresenta lo scenario a legislazione vigente. Ciò ha consentito di valutare la *n*-esima modifica come differenziale tra due scenari S_(n) e S_(n-1), ognuno dei quali è coerente al proprio interno, anche con riferimento agli effetti dinamici.
- a) Aliquota ordinaria al 33%: a parità di reddito imponibile è stata simulata l'applicazione della aliquota ordinaria al 33% e delle corrispondenti aliquote ridotte previste nei provvedimenti agevolativi (adeguate in proporzione a quella ordinaria del 33%). Si è tenuto conto altresì della minore utilizzabilità del credito di imposta "limitato". Le conseguenze in termini di gettito per i periodi di imposta 2004 e 2005 sono una riduzione delle entrate di competenza, rispettivamente pari a circa 973 ed a circa 1.001 milioni di Euro, da parte di circa 410.400 contribuenti.
- b) Abolizione della DIT: l'abolizione della DIT comporta un recupero di gettito lordo in misura pari a circa il 14% (33% 19%) o a circa il 26% (33% 7%) nel caso di società i cui titoli siano stati ammessi alla quotazione del reddito assoggettato ad aliquota agevolata. In considerazione della presenza di un reddito ai fini DIT stimato pari a circa 5,25 miliardi di Euro nel 2004 ed a circa 5,07 miliardi di Euro nel 2005, il recupero di gettito netto conseguente è rispettivamente pari a circa 727 e 703 milioni di Euro da parte di circa 108.000 contribuenti.

- c) Indeducibilità delle minusvalenze iscritte sulle partecipazioni immobilizzate: nel 2004 è stata esclusa la deducibilità della quota fiscalmente rilevante (il 20%) delle rettifiche di valore delle partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, iscritte in bilancio nello stesso anno 2004 (mentre continua ad essere ammessa la deduzione dei "quinti" delle svalutazioni operate nei periodi d'imposta precedenti l'entrata in vigore della riforma). Per gli esercizi successivi il recupero di gettito è crescente, a causa del meccanismo introdotto dal DL n. 209/02 (ripartizione della deducibilità in cinque esercizi). Nel periodo di imposta 2005, ad esempio, il recupero di gettito è da calcolarsi sul 20% delle svalutazioni dell'esercizio 2004, più il 20% delle svalutazioni dello stesso esercizio 2005. Il recupero di gettito stimato è pari a circa 1.011 milioni di Euro nel 2004 ed a circa 1.729 milioni di Euro nel 2005 da parte di circa 5.500 contribuenti.
- d) Abolizione credito di imposta sui dividendi: a partire dal periodo di imposta 2004, nella formazione del reddito imponibile di ciascun contribuente, è stata esclusa la concorrenza dei dividendi netti percepiti e del corrispondente credito di imposta (ordinario e limitato). Conseguentemente è stata altresì esclusa la detraibilità dei medesimi crediti di imposta dalla imposta netta corrispondente. Il recupero di gettito corrispondente è pari a circa 3.538 milioni di euro nel 2004 ed a circa 3.490 milioni di Euro nel 2005 da parte di circa 17.000 contribuenti.
- e) <u>Parziale tassazione dei dividendi</u>: sempre a partire dal periodo di imposta 2004 i dividendi percepiti dalle società di capitali e dagli enti commerciali sono stati fatti concorrere alla formazione del reddito della società od ente percettore per il 5% del loro ammontare. A tale proposito si evidenzia:
 - Il nuovo regime si applica anche agli utili erogati da società non residenti collegate (extra UE e fuori della "white list" e della "black list") il cui

- ammontare è ricavabile in base al dato della dichiarazione relativo alla esclusione del 60% degli utili stessi dal reddito imponibile (rigo RF42);
- La stima sugli utili erogati da società estere che siano possedute da società ed
 enti commerciali italiani con una percentuale di partecipazione inferiore a
 quella di collegamento, è stata effettuata separatamente con la metodologia
 macroeconomica, non essendo presente nella base dati una informazione
 puntuale sul loro ammontare per ciascun contribuente;
- I dividendi intragruppo, invece, sono stati esclusi totalmente dalla imposizione: il loro ammontare è stato prudenzialmente stimato in misura pari all'80% dei dividendi percepiti dalle società facenti parte del consolidato nazionale (cfr. infra).

In base a quanto indicato, il recupero di gettito annuo conseguente alla parziale inclusione nella misura del 5% dei dividendi, con esclusione di quelli distribuiti dalle società controllate rientranti nel consolidato nazionale, è risultato pari nel 2004 a circa 21 milioni di euro, da parte di circa 11.000 contribuenti (25 milioni circa di Euro nel 2005).

- f) <u>Thin capitalization e Pro-rata patrimoniale</u>: sempre a partire dal periodo di imposta 2004 sono state simulate e stimate le seguenti modifiche, entrambe volte a limitare il ricorso all'indebitamento mediante una parziale indeducibilità degli interessi passivi:
- <u>Contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione</u>: nei confronti dei contribuenti potenzialmente interessati (il cui volume dei ricavi in base ai dati relativi alle componenti positive IRAP supera la soglia di euro 5.164.568,99 prevista per l'applicazione degli studi di settore, con esclusione dei contribuenti esercenti attività di intermediazione monetaria o finanziaria):
 - sono stati stimati i *finanziamenti*, costituiti dai debiti nei confronti delle banche (dato UNICO2002) e dai debiti rappresentati da obbligazioni, comprese quelle convertibili, e dai debiti nei confronti di altri finanziatori

(dati ricavati dall'archivio dei bilanci CERVED), ed il *patrimonio netto contabile*, costituito dal patrimonio netto (al netto delle perdite dell'esercizio) risultante dal prospetto per la determinazione del reddito ai fini DIT (o, in mancanza, dal prospetto di bilancio di UNICO2002), aumentato dell'utile dell'esercizio non distribuito e ridotto dei crediti nei confronti dei soci per versamenti ancora dovuti e del minore tra il valore di libro e il patrimonio netto contabile delle partecipazioni in società controllate o collegate, assunto in misura pari al 70% dell'ammontare delle partecipazioni immobilizzate (importo quantificato in base alla metodologia esposta con riferimento alla determinazione del reddito ai fini DIT);

- 2. è stato calcolato il rapporto esistente tra l'ammontare complessivo dei finanziamenti ed il patrimonio netto contabile: nel caso in cui tale rapporto sia superiore a *quattro*, è stata calcolata la parte della remunerazione dei finanziamenti (interessi passivi – oneri finanziari) attribuibile alla eccedenza. Nel caso in cui non risulti alcun patrimonio netto contabile positivo in via prudenziale è stata considerata una quota del 4% della remunerazione dei finanziamenti;
- <u>Pro rata patrimoniale</u>: nei confronti dei contribuenti potenzialmente interessati (nel cui bilancio siano iscritte partecipazioni immobilizzate il cui valore ecceda il patrimonio netto contabile):
 - 1. in base ai dati del bilancio UNICO2002 è stato calcolato il *totale dell'attivo patrimoniale*, al netto del patrimonio netto contabile e dei debiti nei confronti dei fornitori;
 - 2. è stato calcolata l'eccedenza delle partecipazioni immobilizzate rispetto al patrimonio netto contabile ed il *rapporto tra tale eccedenza e la posta di cui al punto 1*;
 - 3. in base a tale rapporto è stata calcolata la *parte di interessi passivi* al netto della eventuale quota indeducibile a causa della sottocapitalizzazione *indeducibile*: tale parte è stata ridotta della quota imponibile (5%) dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni immobilizzate, il cui

- ammontare è stato calcolato in sede di determinazione degli effetti conseguenti alla parziale imponibilità dei dividendi;
- 4. sono state peraltro escluse sia le partecipazioni relative a società che partecipano al consolidato nazionale o mondiale che le partecipazioni nelle società che si stima si avvalgano della trasparenza societaria in qualità di emittenti, dal momento che le relative partecipazioni non rilevano ai fini del calcolo dell'eccedenza.

L'ammontare di interessi passivi indeducibile derivante dalla "thin capitalizaton" è stato peraltro ridotto in misura pari al 50%, per tenere conto del fatto che solo una quota parte dei finanziamenti sono direttamente od indirettamente erogati o garantiti da un socio qualificato o da una sua parte correlata. La percentuale del 50% è stata individuata sulla base della composizione e dell'entità dell'indebitamento. Infatti, dal momento che la parte preponderante dell'indebitamento dei contribuenti in esame è verso il sistema bancario e che si tratta di società in larga misura sottocapitalizzate, si è ritenuto ragionevole ipotizzare che in almeno il 50% dei casi i debiti siano garantiti da un socio qualificato o da sue parti correlate.

Per quanto attiene, invece, alla eventuale riclassificazione quali dividendi (e, dunque, tassati nella misura del 5% o del 40% a seconda della natura del percettore) degli interessi sui finanziamenti concessi dal socio o da sue parti correlate, non si è ritenuto – per prudenza – di procedere a stime di recupero di gettito. Infatti la parte preponderante dell'indebitamento è verso il sistema bancario e i finanziamenti dei soci sono prevalentemente quelli effettuati nell'ambito dei gruppi e, dunque, non soggetti a tassazione (secondo le regole del consolidato nazionale o della trasparenza societaria). Si è, infine, provveduto a ricalcolare – riducendola in proporzione - la quota parte degli interessi passivi indeducibili in base al pro rata relativo ai ricavi ed agli altri proventi che non concorrono a formare il reddito. L'ammontare di interessi passivi indeducibili residuo, al netto dei minori interessi passivi recuperati a tassazione, ha concorso a formare il reddito imponibile, con conseguente calcolo delle varie poste, fino alla determinazione della imposta dovuta / a credito.

Nel complesso, si stima che le descritte modifiche possano produrre un recupero di gettito pari a circa **409** milioni di Euro da parte di circa *12.100* contribuenti nel 2004 ed a circa **436** milioni di Euro da parte di circa *12.600* contribuenti nel 2005.

Il testo definitivo relativo alla "Thin capitalization" presenta alcune importanti modifiche rispetto al testo originario. Si evidenziano di seguito le principali variazioni normative introdotte:

- i finanziamenti si computano secondo la loro consistenza media;
- il rapporto tra i finanziamenti medi ed il patrimonio netto contabile deve essere superiore a cinque a uno nel primo esercizio di applicazione;
- la "Thin capitalization" viene applicata ai finanziamenti riferibili ai singoli soci solo se il rapporto di cinque (quattro dal 2005) a uno viene superato anche considerando i finanziamenti complessivi dei soci e il patrimonio netto della società;
- il socio è qualificato se partecipa al capitale sociale con una percentuale almeno pari al 25%;
- non concorrono alla determinazione della consistenza dei debiti i finanziamenti infruttiferi erogati o garantiti dai soci qualificati o da loro parti correlate, a condizione che la remunerazione media dei finanziamenti fruttiferi non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale;
- la normativa si applica, in ogni caso, alle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, anche se il volume dei ricavi non supera le soglie previste per gli studi di settore;

• una apposita norma transitoria prevede la non cumulabilità tra la "thin capitalization" e la norma "Prodi".

Ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito derivanti dalla nuova versione dell'art. 98, si è proceduto seguendo la medesima metodologia utilizzata nella Relazione Tecnica originaria, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

- Sono stati considerati anche i contribuenti esercenti attività di assunzione di partecipazioni (holding operative), in base al codice attività ISTAT, con volume di ricavi inferiore alla soglia prevista per gli studi di settore;
- Nel primo periodo di imposta (il 2004) il rapporto minimo tra i finanziamenti medi ed il patrimonio netto contabile, ai fini della applicazione della disposizione di cui all'art. 98, è stato posto pari a cinque; dal periodo di imposta successivo è stato posto pari a quattro;
- Per tenere conto della elevazione della soglia minima prevista per considerare un socio come qualificato, la percentuale di abbattimento degli interessi passivi indeducibili ex art. 98 è stata aumentata al 60%, tenuto altresì conto che gli interessi devono essere assunti al netto della quota resa già indeducibile in applicazione dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- Per meglio quantificare i finanziamenti, rilevanti ai fini della applicazione della "Thin", attribuibili ai soci qualificati ed a loro parti correlate, sono stati considerati tra i finanziamenti, ai fini della simulazione microeconomica, anche i dati dei bilanci CERVED 2001 relativi alla voce della situazione patrimoniale "debiti nei confronti di società controllanti"

(assunta nella misura del 75%, per escludere la quota di finanziamenti infruttiferi);

- Per stimare la perdita di gettito conseguente alla riclassificazione come dividendi dei finanziamenti fruttiferi concessi dal socio qualificato o da sue parti correlate, sono stati considerati i "debiti nei confronti di società controllanti" (assunti come detto nella misura del 75%). A tale riguardo si è proceduto nel seguente modo:
 - 1. è stato verificato quale sia l'ammontare di tali debiti presso i contribuenti nei cui confronti opera la "thin capitalization" (circa 7,2 miliardi di Euro);
 - 2. tale ammontare è stato assunto nella misura del 50%, per tenere conto dei soli contribuenti finanziatori nazionali, nei confronti dei quali opera la normativa in esame (riclassificazione degli interessi passivi quali dividendi);
 - 3. è stato assunto un tasso medio di rendimento pari al 4%, una redditività di due terzi (per tenere conto dei contribuenti in perdita) ed una aliquota IRES del 33%:
 - 4. in considerazione del fatto che si tratta di finanziamenti intragruppo, l'intero importo risultante riclassificato come dividendo è stato ipotizzato essere esente al 100%, in luogo della tassazione ordinaria sulla quota del 5%. Ne consegue che la perdita di gettito è stata calcolata sul 100% dell'importo;
 - 5. rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica originaria la perdita di gettito risultante dalla riclassificazione degli interessi quali dividendi stimata a livello "macro" è stata pari a circa 31,9 milioni di Euro, da parte di circa 2.300 contribuenti.

A tale perdita di gettito occorre aggiungere l'effetto – stimato mediante simulazione microeconomica – derivante dalla nuova formulazione della "Thin". Rispetto alla legislazione vigente il recupero di gettito complessivamente derivante dalla parziale indeducibilità degli interessi passivi, ex artt. 96, 97 e 98, è pari a circa 289,9 milioni di Euro nel 2004 da parte di circa 11.000 contribuenti e a circa 377,7 milioni di Euro nel 2005 da parte di circa 12.900 contribuenti.

Per quanto riguarda la non cumulabilità tra la "Thin capitalization" e la "Manovra Prodi" si evidenzia quanto segue:

- la normativa "Prodi" ha introdotto all'articolo 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323/96 alcune disposizioni antielusive relative ai redditi di capitale, stabilendo che sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività di impresa, è dovuta una somma pari al 20% degli importi maturati, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto;
- in base ai dati del modello F24, codici tributo 1245 e 1246, il gettito di cassa attribuibile alla norma in oggetto è stato pari a circa 52,6 milioni di euro nel 2000, 49,2 milioni di euro nel 2001, 36,9 milioni di euro nel 2002 e di circa 30 milioni di euro nei primi 10 mesi del 2003, con una stima quindi di circa 37 milioni di euro per tutto il 2003 e gli anni successivi;
- ai fini della quantificazione delle conseguenze in termini di gettito, stante il numero di contribuenti nei confronti dei quali si stima avere efficacia l'art.
 98 e considerata anche la platea soggettivamente esclusa dalla sua applicazione (ossia gli operatori con ricavi fino a euro 5.164.568,99), si

ritiene prudenziale indicare in una percentuale del 25% l'ammontare di imposta sostitutiva ex art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323/96, destinata a venire meno, pari a circa **9,3** milioni di euro l'anno. Di cassa, la perdita di gettito si manifesterà – sotto forma di credito di imposta per il contribuente, da utilizzare mediante modello F24 - a partire dal primo esercizio successivo a quello di entrata in vigore dell'articolo 98 (il 2005, in via generale).

Ne consegue che, <u>rispetto alle stime della Relazione tecnica originaria</u> sopra riportate (recupero di gettito di competenza pari a circa 408,9 milioni di euro nel 2004 ed a circa 436 milioni di Euro nel 2005) la perdita di gettito complessiva di competenza è pari a circa (289,9 - 408,9 - 31,9 - 9,3) = -160,2 milioni di euro nel 2004 ed a circa (377,7 - 436 - 31,9 - 9,3) = -99,5 milioni di euro nel 2005.

- g) <u>Abolizione D.lgs. n. 358/97</u>: nei confronti dei contribuenti che, nel periodo di imposta 2001, hanno fatto ricorso alla tassazione agevolata delle plusvalenze e dei maggiori valori emergenti dalla operazioni di riorganizzazione aziendale, di cui al D.lgs. n. 358/97, si è proceduto nel seguente modo:
- è stato stimato l'importo delle operazioni che saranno effettuate nel 2004 e negli anni seguenti. A tale scopo
 - in considerazione della eccezionalità di una operazione di riorganizzazione aziendale effettuata nel 2001, per motivi prudenziali, la stessa è stata esclusa dalla simulazione;
 - 2. la stima per il 2002 è stata realizzata riducendo gli importi dichiarati in misura pari al 15%, quale risulta dai dati dei versamenti unificati effettuati mediante modello F24 (codice tributo 1665) dalle società di capitali ed enti commerciali (si è, in sostanza, tenuto conto del minore importo versato nel 2003 relativo al 2002 rispetto al corrispondente dato del versato 2002);

- 3. la stima per gli anni successivi tiene conto di una ulteriore riduzione del 15%, in considerazione del fatto che i principali "gruppi" italiani hanno effettuato nel periodo 2001 2003 (tenendo conto anche delle operazioni annunciate per l'ultimo semestre del 2003) rilevanti e consistenti operazioni di riorganizzazione aziendale che appaiono eccezionali rispetto all'andamento dei precedenti esercizi.
- L'ammontare di plusvalenze da cessione e da conferimento è stato ripartito a seconda che si riferiscano ad aziende o a partecipazioni di controllo o collegamento. Gli effetti in termini di gettito sono, infatti, differenti a seconda che il bene ceduto o conferito sia una azienda piuttosto che partecipazioni. A tale riguardo
 - la distinzione è stata operata in base all'andamento della consistenza delle partecipazioni in imprese collegate e controllate iscritte in bilancio, così come risulta da UNICO2002 (saldo iniziale e finale);
 - 2. per le venti operazioni più importanti la distinzione è stata direttamente estrapolata dalla nota integrativa relativa al bilancio civilistico del 2001.
 - 3. la riforma prevede che le plusvalenze conseguenti alla cessione o al conferimento di partecipazioni immobilizzate siano esenti mentre quelle derivanti da operazioni su aziende scontino l'imposizione piena. Ne segue che i cedenti avranno un evidente interesse a configurare le operazioni di trasferimento di attività produttive come cessione di partecipazioni (esente) piuttosto che di aziende (imponibile). Si ricorda, peraltro, che la normativa proposta consente di effettuare in regime di neutralità i conferimenti di aziende, con la conseguenza che sarà possibile conferire l'azienda ad una società appositamente costituita (in neutralità) e poi cedere le relative partecipazioni (in esenzione), anziché vendere direttamente l'azienda. Tuttavia in capo al cessionario sarà possibile procedere all'ammortamento del maggiore valore, rispetto a quello di "libro", attribuito all'azienda sotto forma di ammortamento dell'avviamento o dei cespiti plusvalenti solo in caso di cessione dell'azienda. Si è pertanto in presenza di un contrasto di interessi tra le parti. In considerazione di tutto ciò si è ritenuto, in via

prudenziale, che una quota pari a circa il 20% delle operazioni che, a legislazione vigente, si è stimato siano state effettuate su aziende venga riqualificato come cessione di partecipazioni. Ne consegue che su questa quota di operazioni si avrà, di competenza dell'esercizio, una riduzione del reddito imponibile conseguente al venire meno della imposizione piena sulla plusvalenza relativa alla operazione riqualificata da imponibile a esente. Tuttavia, a partire dallo stesso esercizio, si avranno minori quote di ammortamento fiscalmente deducibili (sull'avviamento e sui beni ammortizzabili) e, dunque, una maggiore imposta dovuta da parte dell'acquirente.

- 4. Sulle operazioni relative alle partecipazioni, con la riforma si avrà una perdita secca in misura pari alla imposta sostitutiva (19%) in precedenza dovuta. Al contrario si avrà un aumento del gettito per le operazioni relative alle aziende, in quanto le plusvalenze realizzate concorreranno integralmente alla formazione del reddito imponibile ad aliquota ordinaria, anziché essere assoggettate all'imposta sostitutiva con l'aliquota ridotta del 19%.
- 5. Con riferimento, peraltro, alle operazioni afferenti le aziende, si rileva che la relativa plusvalenza è stata fatta concorrere alla formazione del reddito imponibile, per la maggior parte delle operazioni (80%), in cinque quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, nell'ipotesi, non irrealistica, che la maggior parte dei contribuenti trovi convenienza a diluire la tassazione.
- Con riferimento ai maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi da fusione e scissione, assoggettati ad imposta sostitutiva (rigo RQ04 UNICO2002), si è proceduto nel seguente modo:
 - in base ai dati dei prospetti relativi alle operazioni di fusione e di scissione (quadri RR e RC UNICO2002) è stata calcolata, per ogni contribuente, la quota dei maggiori valori da disavanzo da annullamento e da concambio, assoggettati ad imposta sostitutiva, che è stata imputata sui beni ammortizzabili;

- 2. è stato calcolato l'ammontare dei minori ammortamenti, fiscalmente deducibili nella determinazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP, conseguenti al venire meno della possibilità di affrancare il disavanzo dietro pagamento di una imposta sostitutiva. La quota annua dei minori ammortamenti è stata stimata in misura pari a circa 1 / 3,5, tenuto conto sia della quota parte mediamente già ammortizzata delle immobilizzazioni materiali che dell'aliquota media di ammortamento (stimata in circa sette anni in sede di Relazione illustrativa all'utilizzo degli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo nell'anno 2001);
- Infine, si è proceduto a ricalcolare il reddito imponibile e l'imposta dovuta / a credito per ciascun contribuente. L'effetto complessivo in termini di gettito è costituito dal saldo tra la minore imposta sostitutiva e le variazioni IRES.

Nel complesso, si stima che la modifica possa produrre una perdita di gettito (saldo netto tra imposta sostitutiva e variazioni IRES) pari a circa 732 milioni di Euro nel 2004 e a circa 392 milioni di Euro nel 2005 da parte di circa 1.500 contribuenti. Le conseguenze in termini di gettito IRAP sono state valutate congiuntamente a quelle sulle norme sulla deduzione degli ammortamenti, delle rettifiche e degli accantonamenti (cfr. *infra*).

- h) Norme sulla deduzione degli ammortamenti, delle rettifiche e degli accantonamenti: si riportano di seguito le modalità di stima e le conseguenze in termini di gettito relative alla modifica della normativa fiscale atta a recepire quanto disposto dalla riforma del Diritto Societario in tema di "disinguinamento" fiscale del bilancio.
- Ammortamenti anticipati: rispetto alla precedente normativa è stata eliminata la condizione che l'eccedenza dedotta a titolo di ammortamento anticipato, non imputata in bilancio all'ammortamento dei beni, debba essere accantonata in una apposita riserva. Si prevede, infatti, che tali ammortamenti (ivi compresi anche quelli ordinari non iscritti a conto economico) possano essere dedotti se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo

complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei relativi fondi. Per evitare, tuttavia, che il beneficio fiscale venga trasferito ai soci e non permanga all'interno dell'impresa, è anche previsto che l'eventuale distribuzione di riserve comporti il concorso alla formazione del reddito degli importi dedotti, qualora non residui nel patrimonio della società un corrispondente ammontare di riserve non distribuite. La descritta modifica normativa si ritiene che possa rendere, in via generale, più agevole la fruizione dello strumento dell'ammortamento anticipato e, dunque, aumentare la propensione dei contribuenti all'utilizzo di tale beneficio fiscale. In considerazione di ciò è stata effettuata l'elaborazione dei dati delle dichiarazioni UNICO2002 delle società di capitali e degli enti commerciali, allo scopo di stimare l'ammontare dei maggiori ammortamenti anticipati non effettuati dai contribuenti (a normativa vigente).

- Sono state selezionate, da un lato, le imprese industriali e commerciali con ammortamenti anticipati, dall'altro quelle con solo ammortamenti fiscali ordinari;
- 2. Per i contribuenti i quali usufruiscono dell'anticipazione degli ammortamenti (circa 47.600 società ed enti), è stato calcolato il peso relativo dell'ammortamento anticipato rispetto ai soli ammortamenti ordinari sui beni materiali, nella misura di circa il 27%; tale peso, dovendo essere applicato ai contribuenti che non fanno ammortamenti anticipati, è stato però ridotto al 20% (ciò in quanto è molto probabile che i contribuenti che si avvalgano degli ammortamenti anticipati abbiano un rapporto con gli ordinari di entità decisamente maggiore rispetto agli altri contribuenti);
- 3. E' stato considerato l'ammontare degli ammortamenti fiscali ordinari dei beni materiali effettuati dagli altri contribuenti che non hanno usufruito degli ammortamenti anticipati. Si è, quindi, stimato l'ammontare degli ammortamenti anticipati che i suddetti contribuenti avrebbero potuto calcolare applicando il peso medio ricavato dagli altri contribuenti (applicando comunque un coefficiente di riduzione del 50% per i

contribuenti non compresi in un gruppo – generalmente di minori dimensioni - e del 25% per quelli compresi nei gruppi – generalmente di maggiori dimensioni - al fine di tenere conto forfetariamente delle ipotesi in cui il campo del prospetto di bilancio relativo agli ammortamenti anticipati non sia stato compilato).

- Accantonamenti (e svalutazioni) per rischi su crediti: dal momento che la nuova normativa dovrebbe favorire l'utilizzo dello strumento degli accantonamenti (e delle svalutazioni) per rischi su crediti di cui all'articolo 71 T.U.I.R. anche oltre le esigenze civilistiche di quantificazione delle presunte perdite su crediti (come già chiarito in precedenza non è, infatti, richiesto per la loro deducibilità il transito a conto economico ma l'annotazione in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi), si è tentato di stimare l'ammontare degli accantonamenti fiscali per rischi su crediti che, pur rientrando nel tetto dello 0,50% annuo, non siano stati operati dai contribuenti. La quantificazione è stata sviluppata sia per gli enti creditizi e finanziari che per gli altri contribuenti, con le seguenti modalità:
 - 1. In base ai dati del prospetto dei crediti dell'anno di imposta 2001, quadro RS sezione II, è stata calcolata la quota di accantonamenti ancora potenzialmente deducibili da parte degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione che hanno effettuato svalutazioni nell'esercizio in misura *inferiore* al limite fiscale (0,6% del valore dei crediti risultante in bilancio). Tale ammontare, pari alle svalutazioni non effettuate fino a concorrenza del tetto fiscale di deducibilità, è stato assunto nei limiti del reddito imponibile positivo (con la sola eccezione delle società che rientrano nel consolidato nazionale per le quali si tenuto conto anche dell'eventuale maggiore perdita).
 - 2. E' stata, poi, calcolata con metodologia analoga la quota di accantonamenti ancora potenzialmente deducibili da parte dei soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione, che hanno effettuato svalutazioni nell'esercizio in misura *inferiore* al limite

fiscale (0,5% del valore nominale dei crediti commerciali), in base ai dati del quadro RS, sezione III.

- <u>Accantonamenti deducibili</u>: infine, sempre nell'ipotesi che la nuova normativa dovrebbe favorire l'utilizzo delle tipologie di accantonamenti rilevanti ai fini tributari, si è tentato di stimare l'ammontare di accantonamenti civilistici effettuati in misura inferiore ai limiti fiscalmente ammessi ex artt. 70 e 73 del T.U.I.R, nel seguente modo:
 - 1. In base ai dati IRAP è stato stimato l'ammontare di accantonamenti civilistici in oggetto (di cui ai righi IQ12 colonna 1 ed IQ30 colonna 1) tutti pienamente deducibili ai fini fiscali, in quanto effettuati senza alcuna ripresa fiscale (righi IQ12 colonna 3 ed IQ30 colonna 3 pari a zero);
 - 2. E' risultato che sono stati effettuati accantonamenti in misura non superiore al limite fiscale da parte di circa 7.500 imprese industriali e commerciali, per circa 208 milioni di Euro, e da parte di circa 30 enti creditizi, per circa 15 milioni di euro;
 - 3. Si è, infine, ipotizzato che le potenzialità inespresse, in termini di deducibilità fiscale, siano pari ad un terzo degli accantonamenti civilistici dichiarati dalle imprese che non sfruttano pienamente i limiti fiscali.
- Dal momento che già l'attuale normativa consente la deduzione degli ammortamenti anticipati senza il loro preventivo transito a conto economico, a condizione che vengano accantonati in una apposita riserva, è da ritenere che la novità introdotta non comporti un integrale utilizzo da parte dei contribuenti della quota parte di ammortamenti anticipati attualmente non "sfruttata" fiscalmente. Infatti le motivazioni che già oggi inducono i contribuenti a non avvalersi dell'anticipazione degli ammortamenti (quali, ad esempio, un reddito dichiarato basso e, dunque, poco capiente, un importo modesto di investimenti su cui calcolare l'agevolazione, le complicazioni amministrative connesse alle imposte differite, ecc.) dovrebbero permanere, con la conseguenza che non appare ipotizzabile un utilizzo integrale degli ammortamenti anticipati, quanto piuttosto si può ipotizzare in via prudenziale una maggiore propensione da

parte dei contribuenti all'impiego di questa agevolazione. Per quanto riguarda, invece, gli accantonamenti (e le svalutazioni), si deve preliminarmente rilevare che il loro importo è decisamente più contenuto rispetto agli ammortamenti e per molti contribuenti la differenza non "sfruttata" è un importo molto basso e poco significativo. Dunque, seppure la norma proposta consente di dedurre gli accantonamenti (e le svalutazioni) senza il preventivo transito al conto economico (mentre con la normativa attuale non è ammesso), si ritiene che i contribuenti non utilizzeranno comunque in misura integrale il limite di deduzione riconosciuto fiscalmente, laddove non vi sia una convenienza economica che giustifichi l'onere amministrativo di memorizzare tutte le movimentazioni (valori civili e valori fiscali) in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (ciò si verificherà, ad esempio, quando la deduzione residua è di entità molto modesta o il reddito è poco capiente). Qualora, invece, l'importo sia significativo e il reddito sia capiente, è ipotizzabile un utilizzo integrale degli accantonamenti (e delle svalutazioni) deducibili da parte della maggior parte dei contribuenti interessati.

Considerazioni diverse devono, invece, essere fatte nel caso in cui il contribuente rientri nel consolidato nazionale. Infatti, in questa fattispecie la propensione all'utilizzo degli ammortamenti e accantonamenti effettuati ai soli fini fiscali sarà sicuramente maggiore, in quanto riverbererà i suoi effetti sull'imponibile di gruppo. Si pensi all'ipotesi di una società in perdita o con un utile molto basso che, singolarmente considerata potrebbe non avere interesse a sfruttare gli ammortamenti anticipati, mentre nell'ambito del gruppo potrà trasferire l'eventuale maggiore perdita (o minore utile) alla controllante che la utilizzerà in diminuzione del complessivo imponibile consolidato. Peraltro la normativa proposta contiene una apposita disposizione in base alla quale i componenti negativi di reddito in esame (ammortamenti e accantonamenti) non dedotti dalla società cui competono, possono essere impiegati dalla controllante nella determinazione del reddito complessivo del gruppo (ponendo in essere determinati adempimenti). Quanto detto induce a ritenere che nei gruppi con reddito imponibile positivo verranno utilizzate in misura rilevante

- le potenzialità attualmente inespresse di ammortamenti anticipati e di accantonamenti (e svalutazioni) deducibili.
- Sulla base delle considerazioni appena esposte i contribuenti sono stati suddivisi a seconda che appartengano a meno ad un consolidato nazionale ed è stato ipotizzato che le deduzioni attualmente non sfruttate saranno utilizzate dalle società consolidate nel 65% dei casi (valori medi tra ammortamenti e accantonamenti) e dalle società non comprese nel consolidato nel 25% dei casi.
- Le conseguenze in termini di entrate tributarie derivanti dalle maggiori deduzioni sono una perdita di gettito ai fini IRES pari a circa 658 milioni di Euro nel 2004 ed a circa 698 milioni di Euro nel 2005, da parte di quasi 350.000 contribuenti. Ai fini IRAP la perdita annua è pari a circa 79 milioni di Euro da parte di circa 360.700 contribuenti. Si evidenzia, peraltro, che la stima ai fini IRAP è comprensiva anche degli effetti delle modifiche nelle quote di ammortamento dei beni ammortizzabili e dell'avviamento conseguenti alla abolizione del D.lgs. n. 358/97 ed è stata effettuata ricalcolando la base imponibile e l'imposta IRAP a legislazione vigente 2004, al lordo ed al netto delle variazioni (per deduzioni e quote di ammortamento) in oggetto.

La perdita di gettito sopra stimata è, comunque, di natura temporanea. Infatti le maggiori deduzioni fiscali che i contribuenti potranno sfruttare in conseguenza delle modifiche normative in oggetto verranno riassorbite nei successivi esercizi.

Ad esempio, i maggiori ammortamenti anticipati (calcolati nei primi tre esercizi di vita del bene strumentale) comporteranno l'indeducibilità degli ammortamenti civilistici stanziati in bilancio al termine dell'ammortamento fiscale.

E', pertanto, possibile affermare che l'incidenza sulle entrate tributarie dovrebbe verificarsi solo nei primi esercizi di operatività delle nuove disposizioni, mentre successivamente la perdita di gettito è destinata a riassorbirsi.

Nel testo definitivo è abolito il meccanismo che avrebbe consentito alla controllante di portare in diminuzione del reddito imponibile di "gruppo" i componenti negativi di reddito di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), non dedotti dalla società cui

competono, a condizione che gli stessi componenti siano inseriti nel prospetto, previsto dallo stesso articolo 109, della controllante o di altra società controllata.

Tramite l'applicazione della citata disposizione le società rientranti nel "perimetro" di consolidamento avrebbero potuto usufruire, in capo alla controllante, delle norme sovvenzionali pure nei limitati casi in cui la singola società, cui competerebbe la deduzione del componente negativo, non se ne può avvalere, in quanto intende distribuire un ammontare di dividendi che riduce le riserve del patrimonio netto ad un ammontare insufficiente a dare "copertura" ai suddetti componenti negativi potenzialmente deducibili (tramite l'inserimento nel citato prospetto).

La non riproposizione della disposizione dell'articolo 124 del testo originario potrebbe comportare, pertanto, un modesto ridimensionamento della possibilità di utilizzo delle norme sovvenzionali nell'ambito del consolidato nazionale da parte delle sole società che si trovino nelle succitate condizioni, con una conseguente, possibile, diminuzione della perdita di gettito ascritta a tali norme.

Tuttavia, alla luce di quanto osservato dalla Commissione Bilancio, che cioè con riferimento alle norme sovvenzionali si potrebbe verificare una perdita di gettito superiore a quanto stimato, prudenzialmente si ritiene opportuno non ridurre la perdita di gettito indicata nella relazione tecnica al testo originario, proprio per tenere conto delle citate osservazioni.

Trasparenza societaria: si espongono di seguito le modalità di stima delle conseguenze in termini di gettito derivanti dalla disposizione che consente alle società di capitali, al cui capitale partecipino solo altre società di capitali (con una partecipazione agli utili e una percentuale di diritti di voto non inferiore al 10%), di imputare – dietro opzione - il proprio reddito complessivo a ciascun socio, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili:

- <u>Individuazione delle potenziali società interessate:</u> allo scopo di individuare le società potenzialmente interessate ad attribuire pro quota il proprio reddito ai soci, è stata effettuata una prima elaborazione sugli archivi dei quadri RO di UNICO2002 (contenente i dati relativi ai soci di SRL) e dei quadri SK del modello 770/2001 (relativo alla comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti). A tale proposito
 - nel caso in cui la partecipata sia una SRL è stato elaborato il quadro RO individuando tutte le società a responsabilità limitata i cui soci siano solo società di capitali con una quota di partecipazione non inferiore al 10% (dato direttamente dichiarato nel quadro);
 - 2. nel caso in cui la partecipata appartenga alle altre tipologie di società di capitali (SPA, SAPA), in base ai dati del quadro SK è stata *a)* ricostruita l'intera compagine sociale per ogni società che ha distribuito dividendi o ha comunicato gli estremi identificativi dei soci che hanno depositato le azioni per partecipare alla assemblea ordinaria; *b)* in base al numero di azioni ordinarie possedute, rispetto al totale delle azioni ordinarie emesse, sono state individuate le società di capitali partecipanti con una percentuale di diritti di voto (e di partecipazione agli utili) non inferiore al 10% e le società partecipate esclusivamente da soci con tali caratteristiche;
 - 3. sono state scartate le società partecipate che si presume eserciteranno l'opzione per il consolidato nazionale. Al termine delle elaborazioni l'universo di riferimento è risultato costituito da 10.190 partecipate e da 22.261 partecipanti;
- Applicazione della trasparenza: una volta individuate le società di capitali
 partecipate e le società partecipanti, il reddito imponibile dell'emittente è stato
 ripartito pro quota ed imputato ai singoli soci. A tale riguardo
 - 1. l'eventuale reddito imponibile negativo della partecipata è stato imputato pro quota ai soci e, dunque, non costituisce perdita di esercizio della partecipata riportabile dalla stessa nei cinque periodi d'imposta successivi;

- 2. al contrario, l'eventuale reddito negativo delle partecipanti (comprensivo dell'eventuale perdita trasferita pro quota dalla partecipata) costituisce perdita fiscale delle partecipanti stesse, riportabile nei cinque esercizi successivi secondo la normativa vigente;
- 3. sono stati imputati con le stesse modalità alle società partecipanti anche i crediti di imposta e le ritenute subite dalla partecipata;
- 4. è stato, pertanto, ricostruito in capo al singolo partecipante l'ammontare dei redditi, dei crediti e delle ritenute ricevuti a seguito dell'opzione per il regime della trasparenza e i relativi importi sono stati utilizzati per determinare l'imponibile e la imposta dovuta o a credito del partecipante stesso;
- 5. in sede di attribuzione degli importi ai soci si è tenuto altresì conto della eventuale trasparenza a cascata (nel caso in cui una società partecipante sia a sua volta partecipata e vi siano le condizioni per applicare in entrambe le ipotesi il regime della trasparenza);
- 6. i dividendi che, in base ai modelli di dichiarazione, risultano distribuiti dalla partecipata ai soci, sono stati portati in diminuzione del reddito di questi ultimi fino a concorrenza del reddito imputato per trasparenza;
- 7. nel calcolo del differenziale di imposta conseguente alla presente modifica, si è pertanto tenuto conto sia della differenza di imposta dovuta / a credito in capo alle singole società partecipanti (in conseguenza delle poste attribuite) che del venire meno della imposta dovuta / a credito della partecipata (a seguito della trasparenza).

Le conseguenze in termini di gettito derivanti dalla trasparenza societaria sono, nel complesso, una perdita di gettito ai fini IRES pari a circa 177 milioni di Euro nel 2004 ed a circa 169 milioni di Euro nel 2005, da parte di circa 17.000 contribuenti, sia partecipanti che partecipate.

Il testo definitivo relativo alla opzione per la trasparenza societaria, rispetto alla versione originaria (oggetto di stima) stabilisce quanto segue:

- possono accedere le società di capitali al cui capitale partecipino altre società di capitali con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346 del codice civile e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento (requisito aggiunto);
- Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della corrispondente quota di patrimonio netto contabile della società partecipata.

Entrambe le modifiche sono potenzialmente in grado di ridurre la perdita di gettito attesa. Ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito derivanti dalla nuova formulazione della norma, si è proceduto con la medesima metodologia utilizzata per la stima originaria, integrata con le seguenti operazioni:

- L'archivio guida utilizzato per individuare le potenziali società interessate è stato ricreato per tenere conto del <u>doppio limite</u>, inferiore e superiore, nella quota di partecipazione;
- In sede di applicazione della trasparenza, ai soci è stato attribuito, in caso di società partecipata in perdita, l'imponibile negativo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione nei limiti della corrispondente quota del patrimonio netto contabile della società partecipata.

In conseguenza delle descritte modifiche, la perdita di gettito di competenza IRES – rispetto alla legislazione vigente – stimata per il 2004 è pari a circa 30,1 milioni di Euro, da parte di circa 10.700 contribuenti, sia partecipanti che partecipate, mentre la perdita di gettito IRES di competenza 2005 è pari a circa 25,7 milioni di Euro.

Pertanto, rispetto alla Relazione Tecnica originaria, si è in presenza di un recupero di gettito (sotto forma di minore perdita) pari a circa **146,8** milioni di Euro nel 2004 ed a circa **143,8** milioni di Euro nel 2005.

- j) <u>Trasparenza piccole SRL</u>: si espongono di seguito le modalità di stima delle conseguenze in termini di gettito derivanti dalla disposizione che consente alle SRL, al cui capitale sociale partecipino solo persone fisiche in numero massimo di 10 (20 nel caso di società cooperativa a responsabilità limitata), di imputare previa opzione il proprio reddito complessivo a ciascun socio, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili:
- <u>Individuazione delle potenziali società interessate:</u> allo scopo di individuare le società a responsabilità limitata potenzialmente interessate ad attribuire pro quota il proprio reddito ai soci, è stata effettuata una prima elaborazione sugli archivi dei quadri RO di UNICO2002 (contenente i dati relativi ai soci di SRL). A tale proposito
 - 1. è stato elaborato il quadro RO individuando tutte le società a responsabilità limitata i cui soci siano solo persone fisiche in numero massimo di 10 (o 20);
 - 2. sono state escluse le SRL che partecipino al consolidato nazionale o mondiale;
 - 3. sono state, inoltre, escluse le SRL il cui volume dei ricavi (in base ai dati IRAP) sia superiore a 10 miliardi di lire o che detengano partecipazioni in imprese controllate e collegate.
- <u>Applicazione della trasparenza:</u> una volta individuate le SRL partecipate si è proceduto nel seguente modo:
 - 1. l'eventuale reddito imponibile negativo della partecipata è stato imputato pro quota ai soci e, dunque, non costituisce perdita di esercizio della partecipata riportabile dalla stessa nei cinque periodi d'imposta successivi;

- 2. la nuova imposta dovuta / a credito di tutti i soci persone fisiche è stata calcolata a livello macro
- a. utilizzando una aliquota marginale media IRPEF 2004 (pari al 29,4%) che
 deriva in parte da quella stimata mediante il modello IRPEF relativa alle
 persone fisiche percettrici di redditi di partecipazione ed in parte da quella
 specifica dei contribuenti persone fisiche i quali a legislazione vigente –
 ricevano dividendi dalle SRL potenzialmente interessate;
- b. applicando tale aliquota all'imponibile positivo trasferito dalle SRL.
 Dall'imposta lorda è stato, poi, detratto l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute trasferiti.
- 3. in presenza di una reddito negativo trasferito dalla SRL (che può essere utilizzato dalle persone fisiche percettrici solo in diminuzione di eventuali redditi d'impresa posseduti), è stata calcolata una imposta a credito "virtuale", applicando l'aliquota marginale media IRPEF al 10% della perdita ipotizzata trasferita: questa riduzione di imposta rappresenta la minore IRPEF conseguente alla compensazione degli eventuali redditi d'impresa posseduti con la perdita ricevuta;
- 4. per quanto riguarda infine la variazione di imposta IRPEF conseguente alla contemporanea esclusione, dal reddito complessivo dei soci persone fisiche, dei dividendi distribuiti dalla SRL, la stima è stata effettuata in altra sede (cfr. determinazione delle conseguenze della Riforma per le persone fisiche);

Le conseguenze in termini di gettito derivanti dalle trasparenza delle piccole SRL – relativamente al passaggio del reddito complessivo da una tassazione IRES con aliquota proporzionale ad una imposizione progressiva IRPEF - sono, nel complesso, una perdita di gettito pari a circa 467 milioni di Euro nel 2004 ed a circa 488 milioni di Euro nel 2005, da parte di circa 404.000 contribuenti SRL.

Il testo definitivo relativo alla opzione per la trasparenza fiscale delle piccole S.R.L., rispetto alla versione originaria oggetto di stima stabilisce quanto segue:

• Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci persone fisiche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della corrispondente quota del patrimonio netto contabile della società partecipata.

Questa modifica è potenzialmente in grado di ridurre la perdita di gettito attesa. Ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito derivanti dalla nuova formulazione della norma, si è proceduto con la medesima metodologia utilizzata per la stima originaria, integrata con la seguente operazione:

• In sede di applicazione della trasparenza, ai soci è stato attribuito, in caso di partecipata S.R.L. in perdita, l'imponibile negativo - in proporzione alle rispettive quote di partecipazione – nei limiti della corrispondente quota del patrimonio netto contabile della società partecipata, calcolando la relativa imposta "virtuale" a credito.

In conseguenza delle descritte modifiche, la perdita di gettito di competenza (passaggio da IRES ad IRE) — rispetto alla legislazione vigente — stimata per il 2004 è pari a circa 397,4 milioni di Euro, da parte di circa 360.000 contribuenti S.R.L., mentre la perdita di gettito di competenza 2005 è pari a circa 419,2 milioni di Euro.

Pertanto, <u>rispetto alla Relazione Tecnica originaria</u>, si è in presenza di un recupero di gettito (sotto forma di minore perdita) pari a circa **69,3** milioni di Euro nel 2004 ed a circa **69,1** milioni di Euro nel 2005.

1.2.4. Consolidato nazionale

Si illustrano di seguito le modalità utilizzate per simulare le conseguenze in termini di gettito derivanti dalla possibilità, ricorrendone le condizioni, di procedere – per i soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo - a determinare un unico reddito

complessivo corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna entità legale.

- <u>Individuazione delle potenziali società interessate:</u> allo scopo di individuare le società potenzialmente interessate si è proceduto nel seguente modo:
 - 1. E' stato elaborato l'archivio dei gruppi nazionali CERVED 2001 ricostruendo l'intera struttura di ogni singolo gruppo, con le quote di partecipazione dirette ed indirette per ogni livello gerarchico. Gli archivi a disposizione sono stati controllati per evidenziare eventuali incongruenze tra l'indicazione del tipo di collegamento inserito dal CERVED e la quota di partecipazione, incongruenze che sono state controllate e corrette sulla base di informazioni di varie fonti;
 - 2. All'interno di ogni singolo gruppo si è proceduto in maniera iterativa lungo la linea dei livelli gerarchici partendo dalla capogruppo. In particolare è stata calcolata la percentuale di partecipazione della capogruppo sulle partecipate di ogni livello gerarchico, tenendo ovviamente conto della demoltiplicazione della quota di partecipazione dovuta alle percentuali dei livelli intermedi. Le partecipate sono state ricondotte così alla società che detiene, attraverso la quota demoltiplicata, ad ogni livello, il controllo e la partecipazione agli utili per una percentuale almeno pari a 50%+1. Giunti al livello gerarchico che, data la demoltiplicazione, scende sotto il limite del 50%+1 si è proceduto ad effettuare con il medesimo criterio tutte le altre possibili opzioni di consolidamento, fino al più basso livello gerarchico;
 - 3. Sono state escluse le società controllate la cui natura giuridica sia diversa da società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata;
 - L'archivio risultante è stato integrato con i dati delle maggiori operazioni avvenute successivamente al 31 dicembre 2001 o comunque con informazioni relative alla struttura dei principali gruppi, se non presenti nella base dati del CERVED;
 - 5. Al termine delle elaborazioni l'archivio risultante è costituito da 22.529 capogruppo e da 42.721 controllate.

- <u>Determinazione dell'imponibile e della imposta</u>: una volta individuato l'universo potenzialmente interessato al consolidato nazionale si è proceduto nel seguente modo:
 - 1. E' stato calcolato il reddito complessivo del gruppo come somma algebrica degli imponibili delle singole entità legali partecipanti. Si tiene, infatti, conto dell'intero reddito imponibile (positivo o negativo) delle società controllate, indipendentemente della quota di partecipazione riferibile alla controllante (cosiddetto metodo di consolidamento integrale). L'imponibile di gruppo è stato, inoltre, rettificato:
 - a. Togliendo la quota imponibile (5%) dei dividendi distribuiti dalle società controllate (cfr. *supra*);
 - b. Rendendo deducibili dal reddito consolidato i componenti negativi (maggiori ammortamenti ed accantonamenti) non dedotti dalle singole entità legali cui competono (cfr. *supra*).
 - 2. L'eventuale perdita risultante dal consolidamento è stata riportata a nuovo, per essere eventualmente utilizzata in diminuzione del reddito complessivo del gruppo nei cinque esercizi successivi.
 - 3. Corrispondentemente l'eventuale reddito imponibile negativo della singola entità legale, in quanto trasferito al consolidato, non può essere dalla stessa riportato a nuovo;
 - 4. Le ritenute subite, le detrazioni e i crediti di spettanza delle singole entità legali sono stati trasferiti alla controllante;
 - 5. L'imposta dovuta / a credito del gruppo è costituita dall'imposta calcolata sul reddito complessivo consolidato, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute.

Il differenziale di imposta conseguente alla opzione per il consolidato nazionale è stato calcolato come differenza tra la somma algebrica delle imposte dovute / a credito delle singole entità legali parteci panti e l'imposta dovuta / a credito risultante dal reddito complessivamente determinato per il gruppo. Dalla descritta operazione emerge per il 2004 una perdita di gettito pari a circa 3.376 milioni di Euro, relativamente a circa 14.200 gruppi. Per il 2005 la perdita di gettito stimata è pari a circa 3.438 milioni di

Euro, relativamente a circa 14.400 gruppi. Si evidenzia, peraltro, che la suddetta perdita, conseguente al consolidato nazionale, tiene altresì conto delle ulteriori operazioni sulla struttura societaria dei gruppi che sono in corso di realizzazione (anche in vista dell'avvio della Riforma).

1.2.5. Consolidato mondiale

Si illustrano di seguito le modalità utilizzate per simulare le conseguenze in termini di gettito derivanti dalla possibilità, ricorrendone le condizioni, di includere proporzionalmente nella propria base imponibile - indipendentemente dalla distribuzione - i redditi conseguiti da tutte le società controllate non residenti.

- <u>Individuazione delle potenziali società interessate:</u> allo scopo di individuare le società potenzialmente interessate si è proceduto nel seguente modo:
 - 1. E' stato elaborato l'archivio delle partecipazioni in società non residenti CERVED 2001 selezionando le sole partecipate estere in cui la controllante nazionale ha una quota di partecipazione agli utili superiore al 50%;
 - 2. poiché l'archivio utilizzato contiene l'informazione relativa all'utile o alla perdita della partecipata estera solo in un numero limitato di casi, è stato calcolato il risultato complessivo medio sulla base dei dati disponibili. E' emerso un valore medio negativo (ossia una perdita). Tale perdita media è stata attribuita ad ogni partecipata estera per la quale non è presente in archivio l'informazione sul risultato del conto economico (questa semplificazione trova la sua giustificazione anche in quanto esposto nel successivo punto 3);
 - 3. nell'archivio CERVED non sono presenti le società estere partecipate indirettamente e, dunque, manca l'informazione su un numero rilevante di soggetti esteri che potenzialmente potrebbero rientrare nel consolidato mondiale. Tuttavia si deve anche rilevare che il consolidato mondiale non risulta sempre conveniente per i contribuenti italiani. Infatti i gruppi che non hanno rilevanti perdite all'estero e che conseguono i redditi in Paesi con aliquote d'imposta inferiori a quelle italiane non hanno interesse ad avvalersi del consolidato (che si ricorda deve riguardare obbligatoriamente tutte le partecipate estere). In considerazione del fatto che il valore medio del risultato

- economico calcolato con le modalità del punto 2 è una perdita, si è deciso di applicare il consolidato mondiale a tutti i gruppi (anche quelli che presumibilmente sulla base dei dati effettivi di reddito delle partecipate non avrebbero convenienza ad avvalersene), per tenere in qualche modo conto delle partecipate controllate indirettamente non presenti in archivio;
- 4. è stato quindi ricostruito, in capo ad ogni controllante residente, il risultato netto complessivamente derivante dalle proprie controllate estere, tenuto conto della quota di partecipazione agli utili in ogni partecipata;
- 5. sono stati inoltre selezionati, in qualità di potenziali fruitori del provvedimento:
 - a. tutte le società residenti appartenenti ad un gruppo (che si è ipotizzato eserciteranno l'opzione per il consolidato nazionale) la cui capogruppo è quotata;
 - tutte le società residenti appartenenti ad un gruppo (che si è ipotizzato eserciteranno l'opzione per il consolidato nazionale) la cui capogruppo sia controllata da persona fisica, a sua volta non controllante di altra società (informazione ottenuta attraverso l'elaborazione dell'archivio dei quadri SK);
 - c. tutte le società quotate residenti che si è ipotizzato non eserciteranno
 l'opzione per il consolidato nazionale;
 - d. tutte le società non quotate controllate da persona fisica residente, a sua volta non controllante di altra società (informazione ottenuta attraverso l'elaborazione dell'archivio dei quadri SK).
- 6. i contribuenti residenti che possono avvalersi del consolidato mondiale sono stati, quindi, individuati mediante l'abbinamento tra tutte le singole società di cui al punto 5 con l'archivio di cui al punto 3.
- <u>Determinazione dell'imponibile e della imposta</u>: una volta individuato l'universo potenzialmente interessato si è proceduto nel seguente modo:
 - 1. nel caso di consolidato nazionale, è stata imputata alla capogruppo la somma algebrica dei redditi e delle perdite (proporzionali alle quote di partecipazione possedute dalla stessa capogruppo e dalle sue controllate residenti incluse nel

- consolidato nazionale) conseguiti dalle singole entità legali estere, facendola concorrere alla determinazione dell'unico imponibile;
- 2. nel caso di singola società, invece, è stato fatto concorrere alla determinazione del proprio reddito imponibile il reddito o la perdita delle controllate estere (proporzionale alla sua quota di partecipazione);
- 3. per il primo esercizio di applicazione, si è ritenuto opportuno ridurre di circa il 20% il numero dei soggetti che si avvarranno del consolidato mondiale, in considerazione della notevole mole di adempimenti necessari per la sua attuazione e, quindi, della concreta possibilità che non tutti i gruppi interessati siano in considerazione di porlo in essere a partire dal 2004;
- 4. in base all'imponibile risultante è stata infine calcolata l'imposta dovuta / a credito del gruppo o della singola entità.

In base a quanto esposto, la stima per il 2004 è una perdita di gettito pari a circa 328 milioni di Euro. Per il 2005 la perdita di gettito stimata è pari a circa 409 milioni di Euro da parte di 225 gruppi e 125 singole società. La descritta quantificazione, in considerazione dei suoi limiti derivanti dalla carenza della base dati, è stata comunque verificata con una indagine ufficiosa a campione su alcuni grandi gruppi italiani.

Il testo definitivo estende l'applicabilità delle norme sovvenzionali (articolo 109, comma 4, lett. b) anche alle controllate estere che rientrino nel consolidato mondiale, a condizione che la legislazione dello Stato, in cui è sita la predetta controllata, riconosca analoghe deduzioni dal reddito imponibile. In particolare, la nuova formulazione della disposizione prevede il riconoscimento dei componenti negativi di cui all'articolo 109, comma 4, lett. b), fino a concorrenza del minore importo tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera. In mancanza della predetta previsione nella legislazione locale le norme sovvenzionali, riferibili alla controllata estera, non sono deducibili dal reddito complessivo del gruppo.

Ai fini della stima delle conseguenze in termini di gettito si è ipotizzato che il peso relativo dei maggiori componenti negativi fiscalmente deducibili dal reddito complessivo del gruppo, che opta per il consolidato mondiale, sia proporzionalmente corrispondente a quanto stimato con riferimento al consolidato nazionale. Tuttavia, il requisito richiesto (esistenza di una previsione nella legislazione locale che riconosca analoghe deduzioni) comporta che il relativo ammontare delle norme sovvenzionali debba essere almeno ridotto del 50%.

Ne consegue una perdita di gettito di competenza, sia rispetto alla legislazione vigente che nei confronti di quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria, pari a circa **26,1** milioni di euro nel 2004 ed a circa **34** milioni di euro nel 2005.

A tale stima si è giunti sulla base dei dati della relazione tecnica originaria, considerando la perdita di gettito attribuibile, per il 2004 e il 2005, alle società facenti parte del consolidato nazionale a causa delle norme sovvenzionali.

1.2.6. Tonnage tax

<u>Contesto:</u> L'intervento legislativo italiano sulla Tonnage Tax, viene ad inserirsi nell'ambito di un contesto europeo molto favorevole e caratterizzato dalla presenza di numerose forme di sostegno fiscale del settore.

Tra le misure fiscali specifiche di sostegno al settore, la tonnage tax – che prevede, a seconda del sistema adottato la determinazione forfetaria del reddito imponibile (modello olandese) o, in alternativa, dell'imposta (modello greco) in funzione del tonnellaggio – è una di quelle più innovative: non solo garantisce certezza del livello impositivo ma contribuisce a semplificare notevolmente gli adempimenti fiscali connessi alla tassazione del reddito, fattori decisivi per arginare l'esodo degli armatori italiani verso Paese terzi e tali da favorire un parziale rientro delle compagnie iscritte in registri di altri paesi.

<u>Legislazione vigente:</u> Nel Registro internazionale trovano iscrizione, previa autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le navi adibite

esclusivamente a traffici commerciali internazionali, rimanendone invece escluse le navi da guerra, le navi di stato in servizio non commerciale, le navi da pesca, e fino al recente intervento legislativo anche le unità da diporto, queste ultime oggi incluse purché di dimensione superiore alle 1000 tonnellate di stazza lorda (tsl) e ai 24 metri di lunghezza e adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Per quanto attiene al trattamento fiscale riservato agli operatori del settore marittimo, è previsto a favore dei soggetti esercenti attività produttiva di reddito mediante navi adibite ai traffici commerciali internazionali e, comunque iscritte al Registro internazionale, che il reddito derivante dall'utilizzazione delle navi iscritte al Registro internazionale concorra alla determinazione del reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 20 per cento; tale norma è estesa anche ai redditi derivanti da attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale svolte a bordo delle navi.

Effetti sul gettito: Il sistema di Tonnage Tax adottato nell'ordinamento italiano è basato sulla determinazione forfetaria del reddito imponibile - in funzione del tonnellaggio (modello olandese) e della vetustà del naviglio - al quale si applica l'aliquota di imposta vigente. In particolare, il sistema italiano prevede che l'accessibilità al regime sia limitata alle società che possiedono/gestiscono navi iscritte al registro internazionale e che quindi, operano in un settore maggiormente aperto alla concorrenza del mercato globale rispetto a quello del cabotaggio. Tali società possono optare per questo sistema entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intendono fruirne e sono vincolate a rimanere in tale sistema per un periodo minimo di dieci anni.

Per stimare la variazione di gettito dovuta all'introduzione della tonnage tax con le modalità previste nel nuovo TUIR, si è utilizzata la Banca Dati Lloyds (luglio 2003) per quanto riguarda le informazioni relative alla flotta italiana e i dati fiscali relativi alle aziende armatoriali ottenibili da UNICO 2002.

Dal confronto tra i due database si è potuto verificare che, delle 1291 navi battenti bandiera italiana (pari a circa 4,3 milioni di tsl) di dimensioni superiori alle 100 tsl, solo 729 fanno capo a società di capitali con attività prevalente di trasporto marittimo (codice 61110 - Trasporti marittimi, codice 61120 - Trasporti costieri)⁹. Un'ulteriore selezione ha consentito di identificare con precisione l'insieme dei soggetti eleggibili al nuovo regime: sono infatti 80 le società di capitale alle quali è riconducibile almeno una nave iscritta al Registro Internazionale.

Di queste, però, solo 33 (per un tonnellaggio netto complessivo di circa 897mila tonnellate di cui circa 788mila iscritto al Registro Internazionale) risultano avere un imponibile positivo nell'anno di imposta 2001 e, pertanto, si possono considerare potenzialmente interessate al passaggio al regime forfetario già dal primo anno di applicazione della normativa. Non essendo previsto alcun limite temporale nell'esercizio dell'opzione manca, infatti, una ragione di adesione per le imprese in perdita.

Al fine di stimare il gettito complessivamente ottenibile dall'introduzione del regime di determinazione forfetaria del reddito, per ciascuna delle 101 navi iscritte al Registro Internazionale e riconducibili ad un soggetto IRPEG 2001 con un imponibile positivo, è stato calcolato il reddito giornaliero applicando i coefficienti relativi al tonnellaggio ed il fattore di correzione, funzione dell'età del naviglio (cfr. tav. 1-2).

In particolare, il reddito attribuibile a ciascuna unità è stato calcolato moltiplicando le tonnellate di stazza netta complessiva per ciascuna delle quattro fasce dimensionali (da 0 a 1000, da 1001-10000, etc.) per i relativi coefficienti e correggendo il risultato finale con il coefficiente funzione della vetustà del naviglio.

_

⁹ Delle restanti navi, 307 sono riconducibili a 87 società di capitali con codice attività diverso, 158 navi fanno capo a 84 società che non hanno presentato il modello di dichiarazione Unico 2002- Società di Capitali (essenzialmente società di persone e società cessate), circa 40 navi sono di proprietà dell'amministrazione pubblica (Ministeri, Capitanerie di porto, ecc.), 10 non avevano indicata la denominazione della Compagnia, per le restanti 50 circa non è stato possibile risalire alla società corrispondente.

Tavola 1: coefficienti per la determinazione del reddito forfetario giornaliero (da TUIR)

Classi dimensionali	Coefficienti
tsn*	euro
0-1.000	0,90
1.001-10.000	0,70
10.001-25.000	0,40
oltre 25.000	0,20

^{*}tonnellate di stazza netta

Tavola 2: pesi in relazione all'età del naviglio (da TUIR)

Classi di età anni	Coefficienti
0-5	0,90
6-10	0,95
11-25	1,05
oltre	1,10

Le stime sono state effettuate considerando l'ipotesi estrema che il 100% delle imprese selezionate decidano di optare per il nuovo sistema. Ipotizzando che, in media, ciascuna nave sia operativa circa l'85% dell'anno (310gg), si è calcolato, per ciascuna unità, il reddito annuale moltiplicando il reddito giornaliero per i giorni di presunta operatività. La somma di tali importi rappresenta il reddito imponibile per l'intera flotta rilevante ai fini della stima (160 milioni di euro).

Tenendo conto dell'agevolazione di cui già godono le imprese che esercitano navi iscritte al Registro Internazionale, ossia l'abbattimento dell'80% del reddito imponibile, ed applicando l'aliquota del 33%, si è stimato in circa 11 milioni di euro il gettito complessivo del nuovo regime (cfr. tav 3).

Al fine di perimetrare con esattezza la variazione di gettito generata dall'applicazione del nuovo metodo, si è proceduto a stimare il differenziale nel gettito attribuibile esclusivamente all'applicazione dell'aliquota del 33% in luogo di quella, vigente nel 2003, del 34%. Tale importo ammonta a circa 320 mila euro (cfr. tav 3).

La variazione di gettito è stata calcolata come differenza tra la stima per il 2004 e quella del 2003. Questa ultima è stata ottenuta riproporzionando il gettito del 2001 per tener conto dell'abbassamento dell'aliquota dal 36% (2001) al 34% (2003). L'imposta nel 2001 è, infatti, conseguente all'applicazione di distinte aliquote (ordinaria e agevolate) alle varie componenti dell'imponibile (essenzialmente la parte relativa all'agevolazione di cui all'art.2 L.133/99 con l'aliquota al 19%, la componente Dit con medesima aliquota, quella ordinaria al 36% e un parte residuale ad aliquota agevolata pari alla metà di quella ordinaria). In seguito a modifiche normative intervenute nel corso del biennio (2001-2003) la struttura dell'imponibile 2001 è stata modificata. In particolare, sui dati relativi all'imponibile 2001 si sono effettuate le seguenti operazioni:

- Ritorno della componente di cui alla L.133/99 art.2 ad aliquota ordinaria (34%);
- riduzione del 50% della componente Dit (aliquota al 19%) e inserimento della parte restante nell'ambito della tassazione ad aliquota ordinaria;
- tassazione della componente residuale dell'imponibile al 17% (50% dell'aliquota ordinaria).

Complessivamente ne consegue, a parità di reddito complessivo prodotto, un aumento della parte soggetta ad aliquota ordinaria. Ciò genera - sebbene si passi da un'aliquota ordinaria del 36% nel 2001 ad una del 34% - un aumento stimato del gettito per il 2003. Alle 33 società con reddito imponibile positivo utilizzate nella stima della Tonnage Tax risulta attribuito un gettito complessivo pari a 28,312 milioni di Euro.

Nell'effettuare la stima si è anche tenuto conto della circostanza che alcuni operatori gestiscono sia unità iscritte al RI sia unità iscritte al registro ordinario, e che quindi, date le modalità di applicazione del nuovo regime, una parte del reddito di tali aziende continuerà ad essere determinato in via analitica: per ciascuna impresa il gettito è stato ripartito in base alle quote di tonnellaggio iscritto al RI e a quello ordinario (nel complesso circa l'86% della flotta di queste aziende è iscritta al RI).

La perdita di gettito nel campo di applicazione del nuovo regime risulta essere complessivamente pari a circa 16 milioni di euro, di cui circa 15,6 milioni di euro dovuti all'introduzione della Tonnage tax e la restante parte, circa 320 mila euro, alla variazione dell'aliquota. Per il reddito derivante dall'esercizio del tonnellaggio iscritto al registro ordinario si è calcolata la perdita di gettito derivante semplicemente dalla variazione dell'aliquota dal 34% al 33% (circa 54,7 mila euro).

Tavola 3 – Stime variazioni di gettito

Stima gettito da Tonnage Tax (2004)	
Reddito complessivo giornaliero	513.265
Reddito complessivo annuale (310gg)	159.112.285
Reddito imponibile con agevolazione (20% del totale - D.L. 457/97)	31.822.457
Gettito TT (con aliquota 33%)	10.501.411
Gettito TT (con aliquota 34%)	10.819.635
Stima gettito regime ordinario (2003)	
Gettito regime ordinario (r.o) per le aziende che, nel 2004 potranno optare per la TT (Stima gettito 2003 aliquota ordinaria 34% su dati Unico 2002)	28.311.980
Stima del gettito attribuibile alle navi iscritte al Registro Internazionale	26.452.470
Stima del gettito attribuibile alle navi iscritte al Registro Ordinario (con aliquota 34%)	1.859.510
Gettito regime ordinario non attribuibile alle navi iscritte al Registro Internazionale riproporzionato per tener conto della nuova aliquota (33%)	1.804.819

Perdit	a di gettito imputabile alla TT	15.951.059
di cui: a)	perdita di gettito imputabile alla TT in assenza di riduzione aliquota (34%)	15.632.835
b)	perdita di gettito imputabile alla variazione dell'aliquota	318.225

Perdita di gettito imputabile al cambio di aliquota	54.692
ma NON derivante dall'applicazione della TT	

Gettito ipotetico complessivo (su dati UNICO 2001) ottenibile	
dalle Società marittime che gestiscono navi iscritte	
al RI ipotizzando che tutte aderiscano all'opzione della TT dal	12.306.229
primo anno di applicazione	

16.005.751

Rispetto alla versione originaria del Decreto Legislativo di riforma dell'imposizione sul reddito delle società, l'attuale versione prevede alcune modifiche che si ritiene abbiano effetti sul gettito.

In particolare l'art. 155 – ambito soggettivo e oggettivo – prevede che l'opzione debba intendersi "all-in all-out" e cioè che la stessa debba essere esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti indicati nel comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

La più rilevante modifica è stata introdotta all' art. 156 - Determinazione del reddito imponibile – riguarda la riduzione dei coefficienti riferiti agli scaglioni di tonnellaggio netto.

Una ulteriore modifica, rilevante sul gettito, riguarda il comma 3 dell'art 156 che rimanda all'art. 84, permettendo la possibilità di portare in deduzione le perdite pregresse anche sull'imposta calcolata forfetariamente.

L'effetto combinato di tali nuove disposizioni comporterebbe un minor gettito, rispetto alla nota tecnica originaria, di circa **4,9 milioni di euro**.

La stima è stata effettuata considerando l'ipotesi, come nella Relazione Tecnica originaria, che il 100% delle imprese in utile decidano di optare per il nuovo sistema. A queste si possono presumibilmente aggiungere una parte delle imprese in perdita (ciò per la mutata condizione di convenienza rispetto alla versione originaria). Si suppone altresì che, in media, ciascuna nave sia operativa circa l'85% dell'anno (310gg). Si è calcolato per ciascuna unità, utilizzando i nuovi coefficienti, il reddito annuale, moltiplicando il reddito giornaliero per i giorni di presunta operatività. Si è presunto cautelativamente che l'effetto sul gettito delle società in perdita sia nullo, a causa del riporto delle perdite pregresse, richiamato nell'art. 156 c. 3. Anche per le società in utile si è considerato l'effetto del riporto delle perdite pregresse, verificando la loro situazione reddituale nell'anno di imposta 2001 (Unico/2002); si è quindi stimato un abbattimento del reddito imponibile soggetto alla Tonnage Tax, pari complessivamente a circa il 14%.

La somma di tali effetti ha determinato il reddito imponibile per l'intera flotta rilevante ai fini della stima. Tale reddito non è stato successivamente abbattuto per tener conto dell'agevolazione di cui già godono le imprese che esercitano con navi iscritte al Registro Internazionale (80% del reddito imponibile), come interpretato nella RT originaria. La modifica interpretativa ha condotto ad un reddito imponibile Tonnage Tax pari a circa 1,38 milioni di euro.

L'ammontare del gettito attribuibile alle navi iscritte al Registro Internazionale, come già evidenziato in sede di risposta alle osservazioni della Commissione di bilancio della Camera, laddove si è parlato di una sovrastima prudenziale, è stato calcolato, come indicato nella nota della tabella, considerando l'apporto dei redditi conseguiti anche con navi di bandiera estera prese a noleggio o relativi ad eventuali attività non connesse, strumentali o complementari; ciò ha determinato un gettito attribuibile alle navi iscritte al Registro Internazionale a pari a circa 21,1 milioni di euro.

Nuove stime variazioni di gettito: La nuova perdita di gettito nel campo di applicazione del regime risulta essere complessivamente pari a circa 20,9 milioni di euro, di cui circa 20,7 milioni di euro dovuti all'introduzione della Tonnage tax e la restante parte, circa 223 mila euro, alla variazione dell'aliquota. Per il reddito derivante dall'esercizio del tonnellaggio iscritto al registro ordinario si è calcolata la perdita di gettito derivante semplicemente dalla variazione dell'aliquota dal 34% al 33% (circa 210 mila euro).

La stima è riportata nella seguente tabella:

Stima gettito da Tonnage Tax (2004) - Stima basata sui nuovi coefficienti	
Reddito complessivo giornaliero	5.132,7
Reddito complessivo annuale (310gg)	1.591.122,7
Reddito imponibile NO agevolazione al netto delle perdite riportate	1.380.158,0
Gettito TT (con aliquota 33%)	455.452,1
Gettito TT (con aliquota 34%)	469.253,7
Stima gettito regime ordinario (2003)	
Gettito regime ordinario (r.o) per le aziende che, nel 2004 potranno optare per la TT (Stima gettito 2003 aliquota ordinaria 34% su dati Unico 2002)	28.311.980
Stima del gettito attribuibile alle navi iscritte al Registro Internazionale (*)	21.161.976
Stima del gettito attribuibile alle navi iscritte al Registro Ordinario (con aliquota 34%)	7.150.004
Gettito regime ordinario non attribuibile alle navi iscritte al Registro Internazionale riproporzionato per tener conto della nuova aliquota (33%)	6.939.710

Variazione di gettito imputabile alla TT	-20.706.523,9
di cui: a) perdita di gettito imputabile alla TT in assenza di riduzione aliquota (34%)	-20.692.722,28
b) perdita di gettito imputabile alla variazione dell'aliquota	-13.801,58

Variazione di gettito imputabile al cambio di aliquota ma NON derivante dall'applicazione della TT -210.294,2

Perdita di gettito complessiva relativa all'insieme delle imprese eleggibili a regime di TT (Società di capitale con almeno una nave -20.916.818,1 iscritta al RI)

Gettito ipotetico complessivo (su dati UNICO 2001) ottenibile dalle Società marittime che gestiscono navi iscritte al RI ipotizzando che tutte aderiscano all'opzione della TT dal primo anno di applicazione

7.395.161,9

^(*) La stima del gettito attribuibile alle navi iscritte al Registro Internazionale è stato ottenuta abbattendo del 20% il gettito complessivo ordinario (28.311.980 €) per stimare la quota attribuibile a redditi conseguiti con navi di bandiera estera prese a noleggio o relativi ad eventuali attività non connesse, strumentali o complementari. Il reddito così ottenuto, attribuibile alle navi di proprietà, è stato ripartito nella proporzione tra le navi iscritte e navi non iscritte al Registro Internazionale.

2. Quantificazione effettuata sulla base di dati macroeconomici

Le quantificazioni di seguito esposte sono state effettuate con un approccio macroeconomico, dal momento che nelle basi dati non è presente, con riferimento a ciascun contribuente, l'informazione necessaria alle stime. Sono stati, quindi, utilizzati dati relativi indistintamente all'intero universo delle società di capitali ed enti commerciali italiani e, tramite la loro analisi, sono estrapolate le informazioni utili per le quantificazioni connesse alle modifiche normative in esame.

2.1. Proroga del termine di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 358/97

Oggetto del provvedimento: La norma in questione, in deroga alla generale abolizione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 358/97 (cfr. *supra*), concede la possibilità di affrancare gratuitamente il disavanzo derivante da fusione o scissione di cui all'articolo 6 dello stesso D.lgs. n. 358/97 in relazione alle operazioni di fusione e scissione deliberate fino alla data del 30 aprile 2004. Pertanto la abolizione della possibilità di affrancare gratuitamente i disavanzi riguarderà solo le operazioni deliberate a partire dal 1° maggio 2004.

<u>Effetti sul gettito:</u> Nei casi in cui è possibile affrancare gratuitamente il disavanzo, il soggetto incorporante o risultante dalla fusione o beneficiario della scissione può imputare tale disavanzo alle voci dell'attivo patrimoniale ed, in particolare, ai beni ammortizzabili e all'avviamento, con conseguente possibilità di effettuare maggiori ammortamenti fiscalmente deducibili. Ne consegue una perdita di gettito IRES ed IRAP.

Ai fini della presente stima, peraltro, si è ipotizzato – in via prudenziale – che rispetto al normale andamento delle operazioni di questo tipo che sarebbero state fatte a legislazione vigente nel 2004 e negli esercizi successivi, sussista un interesse da parte

dei contribuenti ad accelerare le stesse, "concentrandole" entro il termine disposto dalla norma transitoria.

A tale riguardo si ipotizza che saranno effettuate operazioni "indotte", quindi aggiuntive rispetto al tendenziale, entro il termine di cui alle disposizioni transitorie, per un ammontare pari ai *due terzi* di quanto effettuato nel corso di tutto l'anno 2001 (che rappresenta il valore "fisiologico"), e che tali operazioni - in realtà - siano "anticipi" di quanto pianificato per l'esercizio 2005.

In base ai dati dei prospetti RR ed RC di UNICO2002 società di capitali ed enti commerciali, relativi alle operazioni di fusione e di scissione, è stato calcolato l'ammontare dei maggiori valori – conseguenti a disavanzo da annullamento o da con cambio - non assoggettati ad imposta sostitutiva ed iscritti nell'attivo patrimoniale sui beni ammortizzabili (a titolo gratuito). Il relativo ammontare è risultato pari a circa 5.830 milioni di Euro. Questo importo di disavanzo affrancato gratuitamente è stato assunto nella misura di due terzi (ossia la quota parte aggiuntiva che non sarebbe stata fatta senza la Riforma). Sulla sua base è stata, quindi, stimata la perdita di gettito IRES, conseguente ai maggiori ammortamenti deducibili in ciascun anno, pari a circa 171 milioni di Euro, tenuto conto di un periodo medio di ammortamento residuo di cinque anni (a titolo di ammortamento dei beni ammortizzabili e dell'avviamento) e di una aliquota IRES del 33%, al netto dei contribuenti in perdita (un terzo).

Per l'esercizio 2005, essendo venuta meno la possibilità di affrancare gratuitamente i disavanzi, vi è un recupero di gettito connesso ai minori ammortamenti relativi ai beni ai quali il disavanzo stesso sarebbe stato attribuito. Tuttavia, dal momento che si è supposto che nel 2004 (entro il termine previsto dalla disposizione transitoria) saranno deliberate (anticipatamente) anche i due terzi delle operazioni che sarebbero state effettuate nel 2005, il recupero di gettito riguarda solo gli ammortamenti sui beni ai quali il residuo terzo del disavanzo sarebbe stato imputato (infatti tali ammortamenti, non essendo il residuo terzo del disavanzo affrancabile, risulteranno indeducibili ai fini fiscali - oppure non saranno neppure contabilizzati, qualora le operazioni che generano il disavanzo non verranno effettuate per il venire meno del vantaggio fiscale).

L'importo stimato del recupero è, dunque, pari a circa *86* milioni di Euro. Ai fini IRAP nel 2004 si è in presenza di una perdita di gettito pari a circa *22* milioni di Euro, a fronte di un recupero di gettito per il 2005 pari a circa *11* milioni di Euro.

2.2. Modifiche alla disciplina del reddito di impresa relativamente al trattamento degli interessi di mora

Oggetto del provvedimento: La norma in questione, in deroga alla disciplina generale, prevede che gli interessi di mora concorrano alla formazione del reddito dell'esercizio in base al principio di cassa (momento di percezione o di corresponsione).

Effetti sul gettito: In base alla vigente normativa, gli interessi di mora concorrono per competenza alla formazione del reddito dell'esercizio. Nel caso di rapporti tra imprese, peraltro, a fronte della possibilità – per l'impresa debitrice – di dedurre comunque per competenza gli interessi passivi di mora maturati, in capo alla impresa creditrice sussiste la possibilità, nel caso di contabilità ordinaria, di procedere – ricorrendone le condizioni - alla svalutazione dei crediti per interessi di mora ai sensi dell'articolo 71, comma 6, del T.U.I.R.

Ne consegue che, in tali circostanze, gli accantonamenti fiscali riducono il gettito derivante dalla imputazione per competenza degli interessi attivi di mora maturati.

Con la legislazione proposta, al contrario, sussisterà piena simmetricità, sia in termini di ammontare imputato che in termini di periodo di imposta di imputazione (quello nel quale avviene il pagamento per cassa degli interessi), con un possibile, ma circoscritto, effetto positivo per l'Erario (in termini di recupero di gettito) da parte dei contribuenti a contabilità ordinaria, i quali avrebbero fatto ricorso agli accantonamenti ex art. 71 T.U.I.R. (anche se all'atto dell'incasso gli interessi di mora svalutati sarebbero stati comunque tassati).

Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra imprese a contabilità semplificata e Pubblica Amministrazione, si potrebbe verificare una modesta riduzione di gettito per l'Erario (peraltro più che compensata dall'effetto positivo prima evidenziato in capo ai contribuenti a contabilità ordinaria).

La P.A. in quanto tale non è soggetto passivo di imposta: conseguentemente non sussiste deduzione degli interessi passivi di mora dovuti, a legislazione vigente, oppure pagati, secondo la legislazione proposta.

Non potendo, invece, le imprese a contabilità semplificata (art. 79, comma 3 T.U.I.R.) effettuare accantonamenti per rischi su crediti, nei loro confronti gli interessi attivi di mora passeranno da un regime di imputazione piena per competenza ad uno di imputazione piena per cassa, con possibile minore gettito per l'Erario, nel caso in cui l'esercizio di percezione degli interessi di mora sia successivo a quello di competenza, oppure nel caso in cui l'eventuale importo percepito sia inferiore all'interesse di mora vantato a credito.

Nel complesso, quindi, si ritiene che la normativa proposta non sia suscettibile di generare significative variazioni di gettito per l'Erario.

2.3. Assimilazione alle azioni di nuovi strumenti finanziari

Oggetto del provvedimento: La normativa in fieri assimila alle azioni gli strumenti finanziari che direttamente o indirettamente partecipano ai risultati economici della società emittente o appartenente allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti stessi sono stati emessi. La normativa prevede, inoltre, che le remunerazioni dovute dalle società sopraindicate non sono deducibili dal loro reddito.

Effetti sul gettito: I descritti strumenti finanziari non sono presenti nell'attuale sistema normativo, in quanto sono stati introdotti dalla riforma del diritto societario con decorrenza dal 2004. Pertanto, seppure è ipotizzabile che comportino un modesto incremento di gettito (per la citata indeducibilità presso l'emittente degli oneri

finanziari), prudenzialmente si ritiene di non effettuare stime al riguardo, in quanto non si hanno elementi per ipotizzare con sufficiente approssimazione quale diffusione potranno avere queste nuove fattispecie di titoli.

2.4. Utili esteri distribuiti a società non collegate

Oggetto del provvedimento: In materia di partecipazioni estere, la legislazione vigente prevede la tassazione integrale per i dividendi esteri percepiti da società di capitali con partecipazioni inferiori alla soglia di collegamento (1/5 o 1/10 dei voti in assemblea ordinaria rispettivamente per le società non quotate o quotate).

La normativa in commento applica, invece, agli utili distribuiti dalle società non residenti il medesimo regime applicato agli utili distribuiti dalle società residenti.

Tale regime prevede che gli utili distribuiti concorrano a formare il reddito del soggetto ricevente nella misura del 5% (fanno eccezione i soli dividendi erogati da società site in paradisi fiscali che sono tassati integralmente).

Effetti sul gettito: Dai dati desunti dalle dichiarazioni UNICO – Società di capitali, relative ai periodi d'imposta 2001, 2000 e 1999, quadro RF, è stato individuato un ammontare di dividendi esteri per partecipazioni non inferiori alla soglia di collegamento pari a circa 9,2 miliardi di euro (è stato preso l'importo relativo al 2001, annualità più recente, ed è stato ridotto per tenere conto dell'andamento di tale annualità rispetto alle precedenti per quanto riguarda l'ammontare dei dividendi esteri).

L'importo dei dividendi esteri relativi a partecipazioni inferiori alla soglia di collegamento (informazione non presente nelle basi dati) è stato, poi, stimato in misura pari al 6% di quello relativo alle partecipazioni superiori a tale soglia.

Tale percentuale è il risultato di una elaborazione sia quantitativa che qualitativa. In particolare sul piano quantitativo è possibile stimare che l'importo medio del dividendo da partecipazione inferiore alla soglia di collegamento sia pari ad un quinto del rispettivo importo medio del dividendo da partecipazione superiore a tale soglia.

Sotto il profilo qualitativo, dall'esame dei bilanci delle società (fonte CERVED) si evince che la maggior parte delle partecipazioni estere sono iscritte nella voce "Immobilizzazioni Finanziarie" dello Stato Patrimoniale (e non nell'attivo circolante) e, dunque, si riferiscono ad investimenti di tipo durevole che, in via prevalente, dovrebbero riguardare partecipazioni di entità superiore alla soglia di collegamento. Si può, quindi, ragionevolmente ipotizzare che le partecipazioni non di collegamento siano, in termini di frequenza, circa il 30% di quelle di collegamento e controllo.

Sulla base dei descritti dati è stato quantificato l'importo di dividendi da assoggettare al 5%, anziché a tassazione piena (come previsto nell'attuale normativa), pari a circa 552 milioni di euro.

A legislazione vigente, le entrate erariali ammonterebbero a circa 125,1 milioni di euro, tenuto conto delle società in perdita che sono pari a circa un terzo del totale. Con le nuove disposizioni il gettito per l'Erario è, invece, pari a circa 6,1 milioni di euro. La differenza è una perdita di gettito stimata in termini di competenza pari a circa 119 milioni di euro annui.

In conseguenza della risposta alle osservazioni della Commissione Bilancio della Camera si ritiene opportuno correggere la stima relativa alla perdita di gettito conseguente all'introduzione della nuova disposizione in materia di utili esteri provenienti da società non collegate.

In effetti, nella Relazione tecnica originaria vi è una sovrastima della perdita, dovuta all'effetto legato alla riduzione dell'aliquota, stima già effettuata dalla stessa relazione per il complesso dei soggetti IRES.

Pertanto, alla luce di tali nuove valutazioni, si recupera un ammontare pari a circa 4 milioni di euro, ottenendo così un effetto complessivo della presente disposizione pari ad una perdita di circa 115 milioni di euro.

2.5. Imprese di assicurazioni

Oggetto del provvedimento: La disciplina in esame contiene una sistemazione organica delle disposizioni riguardanti le imprese di assicurazioni, in quanto riprende l'attuale disciplina prevista dal Tuir e l'aggiorna con l'inserimento della previsione dell'art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge n. 209/02 (convertito con modifiche nella legge n. 265/02), che ha introdotto un differimento parziale nella deducibilità fiscale delle riserve sinistri ramo danni.

La nuova normativa, inoltre, modifica il trattamento fiscale delle riserve tecniche riferite ai contratti vita per i quali il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati, coordinandolo con le modifiche previste dalla riforma in materia di valutazione dei titoli (irrilevanza fiscale dei maggiori o minori valori attribuiti alle azioni e strumenti finanziari e delle plusvalenze e minusvalenze realizzate sulle partecipazioni che possiedono i requisiti per l'esenzione) e con il nuovo regime fiscale dei dividendi.

Effetti sul gettito: La descritta modifica normativa è sostanzialmente neutra per l'Erario, in quanto si limita a non riconoscere la deducibilità di un costo (riserva tecnica) che è correlato a proventi esenti (plusvalenze e dividendi). Tuttavia, nella complessiva valutazione del provvedimento, si è già tenuto conto del nuovo regime dei dividendi (ossia della relativa esenzione per il 95% del loro importo e dell'abolizione del credito d'imposta) e, dunque, vi è un recupero di gettito da attribuire alla corrispondente indeducibilità delle riserve tecniche accantonate. Questo recupero, quantificato ipotizzando che il 2,5% dell'importo dei dividendi percepiti dalle imprese di assicurazione si riferisca ad investimenti rispetto ai quali il rischio è sopportato dagli assicurati, risulta pari a circa 6,9 milioni di euro.

2.6. Disapplicazione per gli enti creditizi delle disposizioni su plus-minusvalenze realizzate

Oggetto del provvedimento: Gli enti creditizi possono chiedere che alle partecipazioni acquisite nell'ambito di interventi finalizzati al recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, non si applichi la nuova disposizione che considera irrilevanti fiscalmente le plusvalenze e minusvalenze realizzate su partecipazioni che si qualifichino per il requisito dell'esenzione.

Tale facoltà si esercita per mezzo di un interpello disapplicativo, come quello previsto dall'articolo 37bis, comma 8, del DPR n. 600/73, anche se non avente per oggetto una norma antielusiva.

La disposizione è finalizzata ad evitare che vi sia un disincentivo fiscale per gli enti creditizi che acquisiscono - nell'ambito dei piani di ristrutturazione del debito dei propri clienti - partecipazioni al posto degli originari crediti.

In mancanza della descritta disposizione, infatti, gli enti in questione non effettuerebbero più le operazioni in esame, in quanto a fronte della possibilità di dedurre le perdite su crediti non vi sarebbe la corrispondente deducibilità delle eventuali minusvalenze su partecipazioni.

<u>Effetti sul gettito:</u> Alla luce di quanto sopra esposto si stima che la normativa esaminata non comporti variazioni in termini di gettito erariale, in quanto le eventuali minusvalenze deducibili si tradurrebbero – in assenza della norma – in perdite su crediti, comunque, deducibili.

2.7. Stabili organizzazioni

Oggetto del provvedimento: Il nuovo Testo Unico introduce nell'ordinamento tributario italiano il concetto di stabile organizzazione, mutuato in gran parte da quello contenuto nell'articolo 5 del modello OCSE del 1977, seppure con alcune variazioni.

Il concetto di stabile organizzazione viene utilizzato per individuare quali siano i redditi d'impresa, derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti, che siano imponibili nel nostro Paese.

Rispetto alle precedenti indicazioni appare innovativa – per i profili che attengono alle variazioni di gettito - la disposizione che considera quale stabile organizzazione un cantiere di costruzione o di montaggio o d'installazione, ovvero l'esercizio di una attività di supervisione ad esso connesso, a condizione che tale cantiere, progetto o attività abbia una durata superiore a 3 mesi. Il termine di 3 mesi è molto più breve di quello contenuto nell'articolo 5, paragrafi 2 e 3 del modello OCSE che, invece, prevede una durata dell'attività del cantiere, ai fini della definizione di stabile organizzazione, di almeno 12 mesi. Inoltre a livello OCSE l'attività di supervisione viene circoscritta al solo caso di esercizio da parte dello stesso costruttore.

<u>Effetti sul gettito:</u> La nuova definizione, dunque, relativamente ai cantieri amplia il novero delle fattispecie rientranti nella definizione di stabile organizzazione.

Si stima, pertanto, che la norma in esame possa comportare un incremento delle entrate per l'Erario relativamente ai redditi di imprese estere derivanti da cantieri esercitati in Italia (ove non vi sia però una convenzione bilaterale che preveda un periodo diverso dai tre mesi) e una perdita di gettito per il corrispondente ampliamento delle ipotesi in cui è possibile ai contribuenti italiani recuperare le imposte pagate all'estero sui redditi ivi prodotti. Il saldo si ritiene che sia positivo (maggiore gettito), ma appare di incerta determinazione e di modesta entità e, dunque, se ne omette – per prudenza - la quantificazione.

2.8. Crediti d'imposta su redditi prodotti all'estero

Oggetto del provvedimento: In materia di crediti d'imposta sui redditi prodotti all'estero, la legislazione in esame – sebbene intervenga in modo innovativo su diversi aspetti - non contiene modifiche che incidano significativamente sul gettito erariale, con una sola eccezione (non tenendo ovviamente conto degli effetti nell'ambito del consolidato mondiale già descritti in precedenza). In particolare la novità, avente un

riflesso in termini di variazione delle entrate (perdita di gettito), è rappresentata dal meccanismo in base al quale l'imposta estera pagata a titolo definitivo che ecceda la corrispondente quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto all'estero mediante stabile organizzazione, costituisce un credito d'imposta che può essere utilizzato negli otto anni precedenti o successivi. Pertanto l'eventuale eccedenza di imposta estera che non trovi capienza nell'imposta italiana dovuta sullo stesso reddito d'impresa, può essere utilizzata quale credito, laddove negli otto anni precedenti o successivi si sia verificata – per lo stesso Stato – una situazione opposta (ossia l'imposta italiana sia risultata superiore a quella estera e, dunque, vi sia una capienza non sfruttata).

<u>Effetti sul gettito:</u> Dai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società risulta un ammontare dei crediti d'imposta sui redditi prodotti all'estero pari a circa 104 milioni di euro.

La perdita di gettito che comporta la norma in esame è stata, dunque, stimata in misura pari al 15% del suddetto ammontare (percentuale che si ritiene rappresenti il credito per imposte pagate all'estero, attualmente non utilizzato, che potrebbe invece essere sfruttato dai contribuenti con la nuova normativa, tenuto conto della tassazione in Italia che risulta generalmente non inferiore a quella applicata negli altri Paesi), ossia circa 15,6 milioni di euro.

La disposizione contenuta nella versione finale del testo è rimasta sostanzialmente invariata, salvo qualche modifica di ordine formale.

La ratio dell'integrazione alla Relazione tecnica originaria, di seguito esposta, trae spunto dalle osservazioni della Commissione Bilancio della Camera, che sono state ritenute corrette e che, dunque, richiedono una revisione della stima in precedenza elaborata.

In particolare la quantificazione della norma sul credito per le imposte estere era stata effettuata esclusivamente con riferimento alla possibilità di riportare in avanti e indietro per otto esercizi l'eventuale eccedenza dell'imposta assolta all'estero che non abbia trovato capienza nella corrispondente quota di imposta italiana.

Sulla base delle osservazioni della Commissione si ritiene, ora, di dover stimare anche gli effetti positivi sul gettito che derivano dal minore utilizzo del credito per imposte estere, in conseguenza dell'esclusione (nella misura del 95%) dei dividendi esteri dal concorso alla formazione del reddito imponibile delle società di capitali. In particolare il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero deve essere ridotto in proporzione alla limitata concorrenza dei dividendi esteri alla formazione del reddito imponibile (ora 5%). Inoltre si è ritenuto di dover valutare una percentuale più alta dei soggetti che non possono beneficiare del credito d'imposta, in quanto non presentano in Italia un reddito imponibile positivo.

Dalle elaborazioni effettuate sulla base delle descritte considerazioni, si giunge ad un saldo positivo aggiuntivo, a quanto già stimato, pari a circa 38,23 milioni di euro. Pertanto, l'articolato produce un effetto positivo, di gettito, in termini di competenza, pari a circa 22,63 milioni di euro (38,23-15,6).

2.9. Estensione della disciplina CFC per le partecipazioni collegate

Oggetto del provvedimento: La disciplina delle CFC, che attualmente prevede l'imputazione ai soggetti residenti controllanti dei redditi conseguiti da un soggetto estero controllato e localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, viene integrata da una nuova disposizione. Essa prevede l'applicazione della disciplina delle CFC anche ai soggetti che abbiano una partecipazione di collegamento non inferiore al 20% degli utili dell'impresa o società localizzata nel paese con regime fiscale privilegiato.

Effetti sul gettito: In base ai versamenti effettuati nei mesi di giugno e luglio 2003 dai soggetti interessati alla disciplina delle CFC, risulta un importo a saldo pari a circa 38,7 milioni di euro.

Si stima che la novità normativa possa comportare un incremento del gettito erariale pari al 15% dell'importo versato nel 2003 e, dunque, pari a circa 5,8 milioni di euro.

2.10. Norma transitoria su svalutazioni

Oggetto del provvedimento: Il nuovo Testo Unico contiene una disposizione transitoria che vuole evitare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti che potrebbero, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, svalutare azioni o quote godendo della deducibilità e, successivamente, non tassare le plusvalenze relative alle stesse azioni o quote, in forza delle nuove disposizioni che le rendono esenti.

In particolare si stabilisce che siano rilevanti fiscalmente le plusvalenze su azioni e quote fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte nei due esercizi precedenti l'entrata in vigore della Riforma e, corrispondentemente, si afferma che le svalutazioni delle stesse azioni o quote, riprese a tassazione, siano deducibili fino a concorrenza delle minusvalenze realizzate.

Effetti sul gettito: Si rileva come le disposizioni possano compensarsi in termini di effetti sul gettito erariale, in quanto all'effetto positivo derivante dalla tassazione delle plusvalenze corrisponde un effetto negativo relativo alla deducibilità delle svalutazioni, riprese precedentemente a tassazione.

2.11. Indeducibilità delle minusvalenze da cessioni di partecipazioni

Oggetto del provvedimento: Il nuovo testo Unico prevede la indeducibilità delle minusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, nel caso in cui si realizzino le seguenti condizioni:

- le partecipazioni devono essere iscritte nella categoria delle Immobilizzazioni finanziarie e devono essere detenute da almeno un anno;
- la società partecipata deve svolgere un'attività commerciale;
- la società partecipata deve risiedere in un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato.

Effetti sul gettito: Non essendo disponibili dati fiscali utili ai fini della presente stima, sono stati utilizzati i dati cumulativi relativi a 1941 società italiane (volume secondo del rapporto Mediobanca 2003).

Questo campione di imprese, rispetto al totale delle oltre 45 mila imprese industriali italiane con più di 20 addetti censite dall'ISTAT nel 1997, rappresenta il 45% del fatturato complessivo.

In base ai dati di Mediobanca l'importo della voce del Conto economico "Minusvalenze su realizzi e perdite su partecipazioni" relativo all'anno 2002 risulta pari a 711,648 milioni di euro. Rapportando tale ammontare all'intero universo delle società si giunge ad un importo pari a circa 1.581 milioni di euro (711,648/0,45). Tale importo contiene, però, anche minusvalenze su beni diversi dalle partecipazioni (interessate dalla novità normativa). Pertanto si ritiene che debba essere ridotto di un quarto, con la conseguenza che le minusvalenze su partecipazioni dovrebbero ammontare a circa 1.186 milioni di euro.

In termini di gettito erariale, la disposizione in esame consente un recupero di gettito di competenza che può essere stimato, tenuto conto dei contribuenti in perdita (che sono un terzo del totale), in misura pari a circa *261* milioni di euro.

2.12. Irrilevanza fiscale delle svalutazioni e rivalutazioni su titoli dell'attivo circolante

Oggetto del provvedimento: La normativa proposta prevede che i maggiori o minori valori iscritti sul costo delle azioni o quote di partecipazioni o strumenti finanziari assimilati, contabilizzati nell'attivo circolante (per quelli contabilizzati nelle immobilizzazioni si veda quanto detto in precedenza), non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti.

In altre parole, le rivalutazioni e le svalutazioni su azioni e titoli similari, iscritti nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale, non hanno più rilevanza fiscale.

La suddetta iscrizione in bilancio, non come immobilizzazioni, riguarda prevalentemente titoli destinati ad essere utilizzati dalle società per attività di trading. Tali strumenti sono, dunque, legati all'andamento altalenante della borsa.

Effetti sul gettito: Si ritiene, pertanto, prudentemente di non effettuare alcuna stima sugli effetti in termini di gettito erariale, data l'indeterminatezza delle variazioni di borsa che potrebbero generare sia effetti positivi che negativi per l'Erario.

2.13. Operazioni in valuta

Oggetto del provvedimento: Il nuovo diritto societario ha apportato modifiche ai criteri di valutazione di crediti e debiti in valuta. Infatti, l'art. 2426, primo comma, n. 8-bis, concernente i criteri di valutazione, prevede che "le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite sui cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.".

Per adeguare le norme tributarie alla citata disposizione civilistica è stato abrogato l'articolo 72 del TUIR (sugli accantonamenti per rischi di cambio) e sono state inserite due ulteriori disposizioni.

Tali nuove disposizioni stabiliscono che la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni o di strumenti assimilati, non iscritti fra le immobilizzazioni, deve riguardare la totalità di essi. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto qualora i contratti di copertura non siano anch'essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda, invece, le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni e di strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni,

iscritti fra le immobilizzazioni, esse sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui è sorto o del giorno antecedente più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui è sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente. Infine, è stato stabilito che la minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta più favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati.

Effetti sul gettito: Le descritte disposizioni di coordinamento con la riforma del diritto societario non si ritiene che possano comportare significati effetti in termini di gettito (i quali, comunque, dovrebbero essere positivi per il venire meno dell'articolo 72).

2.14. Trasformazione eterogenea

Oggetto del provvedimento: Con apposita disposizione è stato disciplinato fiscalmente il nuovo istituto della trasformazione c.d. "eterogenea", introdotta nel nostro ordinamento (artt. da 2500-septies e 2500-octies del codice civile) per effetto della riforma del diritto societario attuata dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003.

Quest'ultimo tipo di trasformazione è previsto sotto il duplice aspetto della trasformazione da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni (art. 2500-septies) e della trasformazione di tali soggetti in società di capitali (art. 2500-octies) e, in ogni caso, come trasformazione in senso proprio, implicante la continuità

dei rapporti giuridici sia sostanziali che processuali.

Va osservato che alcuni dei soggetti che risultano dalla trasformazione (consorzi, associazioni non riconosciute e fondazioni) possono essere enti commerciali o non commerciali, a seconda che essi abbiano o non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Il trattamento fiscale previsto è sostanzialmente analogo a quello attuale o comunque disciplina fattispecie in precedenza non ammesse dall'ordinamento.

Effetti sul gettito: Dal punto di vista del gettito si ritiene che non vi siano variazioni significative.

3. Imposta sul reddito delle società di persone

Il Titolo I del nuovo T.U.I.R. contiene la disciplina della imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). L'articolato normativo recepisce i principi contenuti nell'articolo 3 della Legge Delega per la riforma fiscale statale (Legge n. 80 del 7/4/2003).

Obiettivo del presente documento è fornire una indicazione delle conseguenze - sotto forma di *variazioni di imposta* - che le norme proposte comportano, per gli anni 2004 e seguenti, rispetto al livello di prelievo fiscale stimato sulla base della legislazione vigente. Tali variazioni sono descritte e quantificate sia rispetto alla riforma nel suo complesso sia, per quanto possibile, rispetto alle modifiche singolarmente considerate.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito per l'Erario delle modifiche introdotte è stata predisposta una *simulazione microeconomica* in capo a ciascun contribuente società di persone del quale sia presente in Anagrafe Tributaria la relativa dichiarazione dei redditi Unico 2002 relativa all'esercizio 2001 (circa 1 milione di contribuenti).

Le più significative novità, in termini di incidenza sul gettito tributario, che sono state introdotte rispetto alla precedente disciplina fiscale delle società di persone, sono le seguenti:

- abolizione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 383/01 e conseguente venir meno della possibilità di avvalersi delle disposizioni sulla DIT (Dual Income Tax), di cui al D.Lgs. n. 466/97;
- abolizione dell'imposta sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive, indicate nel capo I del D.Lgs. n. 358/97, ed in particolare:
 - sulle cessioni e conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni;
 - sulle cessioni e conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento che risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci;
 - sulle operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni.

- 3. abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461/97, con conseguente abolizione dell'imposta sostitutiva del 27% sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa;
- 4. concorso alla formazione del reddito imponibile del 40% delle plusvalenze realizzate relativamente ad azioni o partecipazioni in società di capitali e di persone, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparate, che soddisfino le seguenti condizioni:
 - siano ininterrottamente possedute per un periodo non inferiore a 12 mesi;
 - siano classificate, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso,
 nelle categoria delle immobilizzazioni finanziarie.

Non beneficiano dell'esenzione le plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti fiscalmente in paradisi fiscali e in società che non esercitano una effettiva impresa commerciale;

- 5. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle su partecipazioni (parzialmente esenti), concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto;
- 6. parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui al precedente punto 4;
- 7. abolizione del credito d'imposta sui dividendi.

3.1. Effetti sul gettito

3.1.1. Abolizione della DIT:

La stima degli effetti di gettito conseguenti alla abolizione della DIT è stata condotta elaborando il quadro RJ, ed in particolare il reddito agevolabile ai fini DIT (rigo RJ8) da riportare nel rigo RN1, dal quale emerge un reddito ai fini DIT pari a circa 242 milioni di euro, da parte di circa 18.000 contribuenti.

Applicando l'aliquota marginale media delle persone fisiche percettrici di redditi da partecipazione (circa il 27%), l'abolizione della DIT produrrà un *recupero* di gettito annuo di competenza pari a circa **20,2 milioni di euro**.

3.1.2. Abolizione imposta sostitutiva D.Lgs. n. 358/97:

L'abolizione dell'imposta sostitutiva del 19% di cui al D.Lgs. n. 358/97 comporterà, da un lato, un minor gettito dovuto all'abolizione dell'imposta stessa e, dall'altro, un recupero di gettito costituito dalla concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle seguenti poste:

- il 40% dell'ammontare delle plusvalenze realizzate su azioni o partecipazioni;
- l'intero ammontare delle plusvalenze da cessione e conferimenti di aziende;
- l'ammontare dei minori ammortamenti fiscalmente deducibili relativi ai beni sui quali sarebbero stati imputati i maggiori valori (riconosciuti ai fini tributari) derivanti dai disavanzi di fusione e scissione.

La quota annua dei minori ammortamenti è stata stimata in misura pari a circa 1/3,5, tenuto conto sia della quota parte mediamente già ammortizzata delle immobilizzazioni materiali che dell'aliquota media di ammortamento (stimata in circa sette anni in sede di Relazione illustrativa all'utilizzo degli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo nell'anno 2001).

Ai fini della stima della variazione di gettito è stato elaborato puntualmente per ogni contribuente società di persone il quadro RQ sez. I relativo alle riorganizzazioni aziendali di cui al D.Lgs. n. 358/97, dal quale risulta un'imposta sostitutiva di circa 99,3 milioni di euro (rigo RQ6).

Relativamente alle plusvalenze da cessione (rigo RQ1) e conferimento (rigo RQ2) di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, si è ipotizzato che l'80% dell'ammontare sia attribuibile alle aziende, mentre il restante 20% sia da imputare alle partecipazioni.

Riguardo ai maggiori valori iscritti per imputazione di disavanzi (rigo RQ4), è stato ridotto l'ammontare del 10% - quale risulta dai dati relativi all'imputazione del

disavanzo da parte delle società di capitali - per tener conto dei soli beni ammortizzabili, per i quali si avranno minori ammortamenti deducibili fiscalmente.

Con riferimento, peraltro, alle operazioni afferenti le aziende, si rileva che la relativa plusvalenza è stata fatta concorrere alla formazione del reddito imponibile, per la maggior parte delle operazioni (80%), in cinque quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, nell'ipotesi, non irrealistica, che la maggior parte dei contribuenti trovi convenienza a diluire la tassazione.

Il recupero di gettito conseguente, applicando l'aliquota marginale media delle persone fisiche percettrici di redditi da partecipazione (circa il 27%), è stato pari a circa 76,1 milioni di euro nel 2004 e 86,9 milioni di euro nel 2004.

Considerando il complesso delle variazioni nelle entrate abbiamo, dunque, una *perdita* di gettito di competenza per l'erario pari a circa **23,2 milioni di euro** nel 2004 e a circa **12,4 milioni di euro** nel 2005.

3.1.3. Abolizione imposta sostitutiva D.Lgs. n. 461/97:

Ai fini della stima della variazione di gettito, conseguente all'abolizione dell'imposta sostitutiva del 27% sulle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui al D.Lgs. n. 461/97, è stato elaborato puntualmente per ogni contribuente società di persone il relativo quadro RT sez. II-A, dal quale risultano circa 16,4 milioni di euro nel rigo differenza RT15 (su cui si calcola l'imposta) e un'imposta sostitutiva di circa 4,4 milioni di euro (rigo RT16).

L'abolizione dell'imposta sostitutiva del 27% comporterà, da un lato, un minor gettito dovuto all'abolizione dell'imposta stessa e, dall'altro, un recupero di gettito costituito dalla concorrenza alla formazione del reddito imponibile per il 40% dell'ammontare delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

La perdita di gettito conseguente, data dalla differenza tra la tassazione dell'intero ammontare della plusvalenza al 27% e il concorso alla formazione del reddito

imponibile del 40% della plusvalenza stessa (applicando l'aliquota marginale media del 27% delle persone fisiche percettrici di redditi da partecipazione), ammonta a circa **2,6** milioni di euro .

3.1.4. Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni, Thin capitalization e pro rata patrimoniale

Dalla elaborazione del prospetto relativo alla determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale (ex D.lgs. n. 358/97), emerge - in base alle ipotesi in precedenza evidenziate - un ammontare stimato di plusvalenze derivanti da cessione e conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento pari a circa 105 milioni di Euro. Ipotizzando, in via prudenziale, che le minusvalenze da cessione e conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento corrispondano al 30% dell'ammontare delle suddette plusvalenze, si può stimare un recupero di gettito derivante dalla parziale indeducibilità (40%) delle stesse minusvalenze pari a circa 3,4 milioni di Euro.

Con riferimento a quanto disposto in tema di thin capitalization e pro rata patrimoniale, si evidenzia che il numero di società di persone il cui volume di ricavi supera la soglia prevista per gli studi di settore è pari a circa 3.800 unità, di cui circa 3.400 con reddito complessivo positivo. Inoltre gli stessi contribuenti, in numero di 200, dichiarano un ammontare di interessi passivi indeducibili pari a circa 2 milioni di Euro. In via prudenziale si ipotizza che le norme introdotte in tema di contrasto alla sottocapitalizzazione e di pro rata patrimoniale, in aggiunta alla nuova formulazione dell'articolo relativo al pro rata sugli interessi passivi, possano generare un ulteriore recupero di gettito di competenza pari a circa 2,8 milioni di Euro, tenuto anche conto della relativa grandezza e redditività dei contribuenti in oggetto.

3.1.5. Abolizione del credito di imposta sui dividendi

Ai fini della stima della variazione di gettito conseguente alla abolizione del credito di imposta sui dividendi, sono state elaborate le dichiarazioni delle società di persone simulando l'applicazione della nuova normativa in capo alle persone fisiche, soci di società di persone, che dichiarano crediti d'imposta sui dividendi (con una aliquota marginale media del 35%).

E' stata, quindi, esclusa la concorrenza del 60% dei dividendi netti percepiti e del corrispondente credito di imposta (ordinario e limitato) dalla formazione del reddito imponibile e, conseguentemente, è stata altresì esclusa la detraibilità dei medesimi crediti di imposta dalla imposta netta corrispondente.

Il recupero di gettito annuo di competenza è pari a circa 69,9 milioni di euro da parte di circa 6.000 contribuenti società di persone.

4. Imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti non commerciali

L'imposizione sulle persone fisiche e sugli enti non commerciali viene modificata al fine di armonizzare il relativo trattamento con quello previsto dalla riforma per l'imposizione sulle società. Si è, quindi, intervenuti su alcune regole relative alla determinazione del reddito di impresa, dei redditi di capitale e dei redditi diversi. In particolare viene data attuazione al disposto dell'articolo 3 della Legge Delega, punti 5) e 6), ove si prevede:

- "l'inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio d'impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica;
- per la determinazione del reddito di impresa, l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate".

Le novità introdotte nel Tuir, in attuazione della delega, rispetto alla precedente disciplina sono, comunque, numerose ed articolate. Si ritiene, dunque, opportuno riepilogare brevemente le modifiche più significative (anche per la relativa incidenza sul gettito tributario):

- parziale inclusione (40%) nel reddito imponibile delle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate possedute fuori dell'esercizio d'impresa;
- parziale inclusione (40%) nel reddito imponibile dei dividendi percepiti in relazione a partecipazioni qualificate possedute fuori dell'esercizio d'impresa;
- applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (con aliquota del 12,50%) su tutti i dividendi, anche se di provenienza estera, percepiti in relazione a partecipazioni non qualificate possedute fuori dell'esercizio d'impresa (con

- conseguente abrogazione per i dividendi italiani del regime opzionale di concorso alla formazione del reddito complessivo);
- abrogazione del credito d'imposta sui dividendi;
- abrogazione della tassazione separata per i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette ad IRPEG (ora IRES) nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, a condizione che siano trascorsi più di cinque anni dalla costituzione della stessa società;
- assimilazione alle azioni degli strumenti finanziari comunque denominati che, direttamente o indirettamente, comportino la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi;
- parziale inclusione (40%) nel reddito imponibile degli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e da quelli di cui all'articolo 2554 codice civile, allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi e il valore dell'apporto sia superiore a una determinata percentuale del valore del patrimonio netto contabile dell'emittente; qualora l'apporto sia di valore inferiore applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50%;
- adeguamento della disciplina del reddito d'impresa a quella prevista per le società di capitali, con conseguente applicazione delle relative nuove disposizioni (tra le quali si ricordano: abolizione della DIT e dell'imposta sostitutiva del 19% sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive, nuovo trattamento degli interessi passivi derivante dalla "thin capitalization" e dal "pro-rata patrimoniale", irrilevanza delle svalutazioni e delle rivalutazioni delle partecipazioni, concorso parziale alla formazione del reddito nella misura del 40% per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate su partecipazioni che si qualificano per il requisito dell'esenzione, concorso parziale alla formazione del reddito nella misura del 40% per i dividendi incassati; possibilità di dedurre, senza il preventivo transito al conto economico, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le rettifiche di valore e gli accantonamenti);
- riduzione dell'aliquota d'imposta per gli enti non commerciali dal 34% al 33%.

Premessa metodologica

Allo scopo di stimare le variazioni di imposta che le norme proposte comportano, per gli anni 2004 e seguenti, rispetto al livello di prelievo fiscale stimato sulla base della legislazione vigente, si è ritenuto opportuno procedere come di seguito descritto:

- 1. Predisposizione della base dati, scegliendo le annualità di imposta i cui dati risultano il più possibile completi e aggiornati;
- 2. Simulazione in capo al singolo contribuente persona fisica o ente non commerciale del reddito imponibile e della imposta di competenza del 2004 ed anni seguenti sulla base della legislazione vigente;
- 3. Simulazione degli effetti della legislazione proposta in capo agli stessi contribuenti.

Base dati

Ai fini della predisposizione della base dati necessaria alle stime in oggetto si è proceduto ad elaborare i seguenti archivi:

- Dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2002 presentate dagli enti non commerciali;
- Dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dagli enti non commerciali;
- Dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dalle persone fisiche:
- Dichiarazioni dei redditi modello 730 2000 presentate dalle persone fisiche;
- Dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2000.

Poiché la base dati è costituita dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 1999 e 2001, si è provveduto a calcolare i redditi del 2004, applicando ai dati (conosciuti) delle annualità precedenti opportuni coefficienti di aggiornamento.

4.1. Persone fisiche

4.1.1. Abolizione della DIT

La stima degli effetti sul gettito conseguenti alla abolizione della DIT è stata condotta elaborando i quadri RJ ed RF, ed in particolare il reddito agevolabile ai fini DIT (rigo RF44) di spettanza dell'imprenditore individuale, dal quale emerge un reddito ai fini DIT pari a circa 37,8 milioni di euro, da parte di circa 5.700 contribuenti.

Applicando al reddito un aliquota dell' 8% (stima del differenziale di imposta tra l'aliquota marginale media degli imprenditori individuali a contabilità ordinaria, tenuto conto delle particolari modalità di utilizzo del reddito DIT in sede di determinazione dell'imposta, e l'aliquota del 19%), l'abolizione della DIT produrrà un *recupero* di gettito annuo di competenza pari a circa 3 milioni di euro.

4.1.2. Abolizione imposta sostitutiva D.Lgs. n. 358/97

L'abolizione dell'imposta sostitutiva del 19% di cui al D.Lgs. n. 358/97 comporterà da un lato un minor gettito dovuto all'abolizione dell'imposta stessa e dall'altro un recupero di gettito costituito dalla concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle seguenti poste:

- il 40% dell'ammontare delle plusvalenze realizzate su azioni o partecipazioni;
- l'intero ammontare delle plusvalenze da cessione e conferimenti di aziende.

Ai fini della stima della variazione di gettito è stato elaborato il quadro RQ sez. I relativo alle riorganizzazioni aziendali di cui al D.Lgs. n. 358/97, dal quale risulta un totale di plusvalenze da cessione e conferimento di aziende e di partecipazioni immobilizzate pari a quasi 584 milioni di Euro, cui consegue una imposta sostitutiva pari a circa 111 milioni di Euro.

Relativamente alle plusvalenze da cessione (rigo RQ1) e conferimento (rigo RQ2) di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, si è ipotizzato che l'80%

dell'ammontare sia attribuibile alle aziende, mentre il restante 20% sia da imputare alle partecipazioni.

Con riferimento, peraltro, alle operazioni afferenti le aziende, si rileva che la relativa plusvalenza è stata fatta concorrere alla formazione del reddito imponibile, per la maggior parte delle operazioni (80%), in cinque quote costanti, nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, nell'ipotesi, non irrealistica, che la maggior parte dei contribuenti trovi convenienza a diluire la tassazione.

Il recupero di gettito conseguente, applicando l'aliquota marginale media delle persone fisiche imprenditori individuali (circa il 29%) e calcolando il recupero di gettito sul 40% delle plusvalenze da partecipazioni e sulla quota di plusvalenze da operazioni su aziende complessivamente imponibile nell'esercizio, è stato pari a circa 62,3 milioni di euro nel 2004 e 84 milioni di euro nel 2005.

Considerando il complesso delle variazioni nelle entrate abbiamo, dunque, una *perdita* di gettito di competenza per l'erario pari a circa *48,7* milioni di euro nel 2004 e *27* milioni di euro nel 2005.

4.1.3. Parziale indeducibilità delle minusvalenze realizzate su partecipazioni, Thin capitalization e pro rata patrimoniale

Dalla elaborazione del prospetto relativo alla determinazione della imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale (ex D.lgs. n. 358/97) emerge – in base alle ipotesi in precedenza evidenziate – un ammontare stimato di plusvalenze derivanti da cessione e conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento pari a circa 117 milioni di Euro. Ipotizzando, in via prudenziale, che le minusvalenze da cessione e conferimento di partecipazioni di controllo e collegamento corrispondano al 30% dell'ammontare di suddette plusvalenze, si può stimare un recupero di gettito derivante dalla parziale indeducibilità (40%) delle stesse

minusvalenze pari a circa *3,8* milioni di Euro. Con riferimento a quanto disposto in tema di thin capitalization e pro rata patrimoniale, al contrario, pur essendo tali norme potenzialmente in grado di generare un recupero di gettito, per prudenza contabile si ritiene di non indicare alcuna stima in merito, tenuto anche conto del ridotto numero di contribuenti che dichiarano ricavi eccedenti i limiti per l'applicazione degli studi di settore.

4.1.4. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF dei dividendi da partecipazioni qualificate

Secondo la normativa vigente, gli utili da partecipazioni qualificate distribuiti dalle società di capitali sono tassati in capo alle persone fisiche che li percepiscono, le quali però hanno diritto allo scomputo del credito d'imposta. Con la attuale aliquota IRPEG (ora IRES) del 34%, il credito d'imposta è pari al 51,51%. Il credito di imposta spettante deve essere aggiunto al reddito complessivo del contribuente e deve, poi, essere detratto dall'imposta netta.

La legge Delega stabilisce che i dividendi da partecipazioni qualificate debbano essere inclusi solo parzialmente nel reddito del soggetto, senza riconoscimento del credito di imposta. Il testo normativo proposto prevede, in particolare, che l'inclusione nel reddito imponibile avvenga nella misura del 40% dell'ammontare dei dividendi in esame.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2000, quadro SK relativo ai dividendi distribuiti, sono state effettuate delle elaborazioni per calcolare, per ogni percettore, la quota di partecipazione (differenziata a seconda se la società emittente risulti quotata in borsa oppure no), producendo un archivio relativo ai contribuenti percettori di dividendi qualificati (a prescindere che siano posseduti nell'ambito dell'esercizio d'impresa o al di fuori di essa). In questo archivio sono stati riportati, per ogni contribuente, gli ammontari dei dividendi qualificati percepiti.

Successivamente è stato effettuato un abbinamento per codice fiscale con gli archivi delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dalle persone fisiche,

in modo da attribuire ad ogni singolo percettore persona fisica anche gli altri redditi dichiarati. Su questa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRPEF in capo ai singoli contribuenti, mettendo a confronto l'imposizione secondo la legislazione vigente con l'imposizione prevista dalla legge delega.

In tal modo si è ottenuta una stima dell'incremento di gettito, di competenza per gli anni 2004 e 2005, pari a circa +32,5 milioni di euro di IRPEF e della perdita di gettito pari a circa -18,4 milioni di euro di addizionale regionale.

4.1.5. Dividendi qualificati e non qualificati distribuiti dalle piccole s.r.l. ("trasparenza fiscale")

Secondo la normativa vigente, gli utili da partecipazioni qualificate distribuiti dalle società a responsabilità limitata sono tassati in capo alle persone fisiche che li percepiscono, le quali però hanno diritto allo scomputo del credito d'imposta. Con la attuale aliquota IRPEG (ora IRES) del 34%, il credito d'imposta è pari al 51,51%. Il credito di imposta spettante deve essere aggiunto al reddito complessivo del contribuente e deve poi essere detratto dall'imposta netta. Gli utili da partecipazioni non qualificate distribuiti dalle stesse società, sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 12,5% (con possibilità di optare per il regime dichiarativo).

Secondo il dettato della legge Delega, le piccole S.r.l., il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (o a 20 nel caso di società cooperative a responsabilità limitata), possono optare per il regime delle trasparenza fiscale. Con tale regime, essendo il reddito direttamente imputato ai soci per "trasparenza", gli eventuali dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con gli utili tassati per trasparenza. Ne consegue che tali dividendi, avendo già scontato l'imposizione, devono essere esclusi dal concorso alla formazione del reddito in capo ai soci percettori.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2000, quadro SK relativo agli utili corrisposti, sono state effettuate delle elaborazioni per calcolare, per ogni percettore, la quota di partecipazione (differenziata a seconda se la società emittente risulti quotata in borsa oppure no), producendo un archivio relativo ai contribuenti percettori di dividendi (a prescindere che siano posseduti nell'ambito dell'esercizio d'impresa o al di fuori di essa). In questo archivio sono stati riportati, per ogni contribuente, gli ammontari dei dividendi qualificati e non qualificati percepiti.

Successivamente è stato effettuato un abbinamento per codice fiscale con gli archivi delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dalle persone fisiche, in modo da attribuire ad ogni singolo percettore persona fisica anche gli altri redditi dichiarati. Quindi, al fine di considerare gli effetti, a partire dal 2005 (reddito tassato per trasparenza nel 2004 e distribuito come dividendo nel 2005), della "trasparenza fiscale" relativa alle piccole S.r.l., mediante un abbinamento con i dati di un archivio contenente i codici fiscali di tali società (prodotto nella fase di valutazione delle conseguenze ai fini IRES dell'applicazione della "trasparenza delle piccole S.r.l."), sono stati individuati, in capo ad ogni contribuente interessato, gli ammontari dei dividendi qualificati distribuiti da tali S.r.l.. Su questa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRPEF in capo ai singoli contribuenti, mettendo a confronto l'imposizione sui dividendi qualificati secondo la legislazione proposta dalla legge Delega per la generalità delle persone fisiche (inclusione del 40% dei dividendi qualificati nella base imponibile IRPEF), con l'imposizione prevista dalla legge delega per le persone fisiche socie di SRL che hanno optato per la "trasparenza fiscale" (azzeramento dei dividendi qualificati distribuiti).

In tal modo si è ottenuta una stima della perdita di gettito, di competenza per l'anno 2005, pari a circa -85 milioni di euro di IRPEF e a circa -2 milioni di euro di addizionale regionale. Tali importi vanno ovviamente sommati algebricamente con quelli del precedente paragrafo per ottenere il complessivo effetto della Riforma sulla tassazione dei dividendi qualificati delle persone fisiche.

Per quanto riguarda i dividendi non qualificati distribuiti dalle piccole S.r.l., sulla stessa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRPEF in capo ai singoli contribuenti, mettendo a confronto l'imposizione sui dividendi non qualificati secondo la legislazione vigente (ritenuta alla fonte del 12,50% a titolo d'imposta) con l'imposizione prevista dalla legge delega (non tassazione dei dividendi erogati da società che optano per il regime della trasparenza).

In tal modo si è ottenuta una stima della perdita di gettito, di competenza per l'anno 2005, pari a circa **-8,4 milioni di euro** di ritenuta IRPEF.

In relazione all'addizionale regionale, si stima inoltre un incremento di gettito in conseguenza dell'imputazione per trasparenza, in capo ai soci, dei redditi prodotti dalle "piccole S.r.l." e della conseguente non tassazione dei dividendi erogati (la relativa perdita di gettito IRES è stata stimata nel paragrafo relativo all'applicazione della "trasparenza delle piccole S.r.l."). Ne consegue un incremento di gettito di addizionale regionale stimato in circa +15,9 milioni di euro, come competenza 2004, e in circa +8,3 milioni di euro, come competenza 2005.

4.1.6. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF delle plusvalenze da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio di impresa

La normativa vigente stabilisce che le plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni qualificate (poste in essere al di fuori dell'esercizio d'impresa) vengano tassate in capo alle persone fisiche mediante applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 27% del loro ammontare.

Oggetto del provvedimento: La legge Delega prevede l'abolizione della suddetta imposta sostitutiva e stabilisce che le plusvalenze da partecipazioni qualificate debbano essere incluse solo parzialmente nel reddito imponibile IRPEF del soggetto. Il testo normativo proposto prevede, in particolare, che l'inclusione nel reddito imponibile avvenga nella misura del 40% dell'ammontare delle plusvalenze in esame.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni delle persone fisiche modello UNICO 2000, quadro RT, sono stati individuati i contribuenti percettori di plusvalenze qualificate con i rispettivi ammontari. L'archivio contenente tali informazioni è stato abbinato per codice fiscale con gli archivi delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dalle persone fisiche, in modo da attribuire ad ogni singolo percettore di plusvalenze qualificate persona fisica anche gli altri redditi dichiarati.

Su questa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRPEF in capo ai singoli contribuenti, mettendo a confronto l'imposizione secondo la legislazione vigente con l'imposizione prevista dalla legge delega.

In tal modo si è ottenuta una stima dell'incremento di gettito, di competenza per gli anni 2004 e 2005 pari a circa +109 milioni di euro di IRPEF e a circa +2,6 milioni di euro di addizionale regionale ed una perdita dovuta all'abolizione dell'imposta sostitutiva pari a circa - 176 milioni di euro.

4.1.7. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRPEF dei dividendi da partecipazioni non qualificate percepiti nell'esercizio di impresa

Secondo la normativa vigente, gli utili da partecipazioni non qualificate percepiti dalle persone fisiche nell'esercizio di impresa (per i dividendi su partecipazioni qualificate si veda quanto detto in precedenza), confluiscono nel reddito complessivo dei contribuenti, con diritto allo scomputo del credito d'imposta. Con l'attuale aliquota IRPEG (ora IRES) del 34%, il credito d'imposta è pari al 51,51%. Il credito di imposta spettante deve essere aggiunto al reddito complessivo del contribuente e deve poi essere detratto dall'imposta netta.

Oggetto del provvedimento: La legge Delega prevede che i dividendi da partecipazioni non qualificate (come anche quelli su partecipazioni qualificate che sono stati stimati in precedenza), percepiti dalle persone fisiche nell'esercizio di impresa, debbano essere inclusi solo parzialmente nel reddito del soggetto, senza riconoscimento del credito di imposta. Il testo normativo proposto prevede che

l'inclusione nel reddito imponibile avvenga nella misura del 40% dell'ammontare dei dividendi in esame.

Effetti sul gettito: Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000, quadri RF e RG, presentate dalle persone fisiche, è stato individuato il totale dei crediti d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio d'impresa (2,4 milioni di euro). L'ammontare dei corrispondenti dividendi (qualificati e non qualificati) risulta essere di 4,1 milioni di euro (4,1=2,4*100/58,73). Ipotizzando che i dividendi non qualificati siano pari al 35% (circa 1,4 milioni di euro), il cui 40% (570 mila euro), secondo la delega, contribuisce alla formazione della nuova base imponibile e applicando un'aliquota marginale media del 29%, si stima un incremento di gettito, di competenza per gli anni 2004 e 2005, pari a circa +0,16 milioni di euro di IRPEF ed una perdita di addizionale regionale di trascurabile entità.

4.1.8. Abrogazione della tassazione separata sulle somme o beni assegnati ai soci in caso di recesso, riduzione e liquidazione.

Oggetto del provvedimento: Il nuovo Testo Unico abroga la disposizione che prevede l'applicazione della tassazione separata sui redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette ad IRPEG (ora IRES) nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, a condizione che siano trascorsi più di cinque anni dalla costituzione della stessa società.

L'abrogazione della suddetta norma comporta l'applicazione della tassazione ordinaria su tali redditi, limitatamente al 40% del loro ammontare.

Effetti sul gettito: Dalla elaborazione del quadro RM sez. III di Unico 2000, risultano circa 9,3 milioni di euro per i redditi in questione. E' stata stimata, a normativa vigente, un'aliquota media per i redditi a tassazione separata del 23%, e per la modifica proposta un'aliquota marginale media del 26%.

Sulla base dei descritti dati è stata quantificata una perdita di gettito di circa -1,1 milioni di euro di competenza. Per quanto riguarda l'addizionale regionale, si stima un recupero di gettito annuo pari a circa +0,04 milioni di euro.

4.1.9. Utili esteri distribuiti a persone fisiche

Oggetto del provvedimento: Relativamente agli utili distribuiti da società non residenti a persone fisiche, l'attuale normativa prevede la tassazione ordinaria in dichiarazione, con una ritenuta "d'ingresso" del 12,5%, a titolo d'acconto, applicata ai contribuenti non imprenditori.

La normativa proposta individua una diversa modalità di tassazione per le partecipazioni non qualificate rispetto a quelle qualificate.

Nel caso di partecipazioni non qualificate il nuovo regime comporta l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% sul dividendo estero, assunto però al netto delle ritenute già pagate oltrefrontiera.

Per le partecipazioni qualificate il nuovo Testo Unico prevede, invece, l'applicazione di una ritenuta del 12,5% a titolo d'acconto e la tassazione in dichiarazione limitatamente al 40% dell'importo del dividendo.

Effetti sul gettito: Dalla elaborazione del quadro RI del modello di dichiarazione UNICO 2000, risultano circa 49 milioni di euro di dividendi per i quali non spetta il credito di imposta. Ipotizzando che il 60% di questi sia relativo a dividendi esteri, si ottiene un importo stimato di 29,4 milioni di euro di dividendi esteri. Si è, poi, supposto che il 70% di questi dividendi riguardino partecipazioni non qualificate e il 30% partecipazioni qualificate (la suddivisione si basa sulla considerazione che i dividendi esteri incassati da persone fisiche dovrebbero derivare prevalentemente da partecipazioni non qualificate). L'ammontare dei dividendi da assoggettare alla ritenuta d'ingresso del 12,5% è assunto al netto e non più al lordo delle ritenute pagate all'estero (per semplificare il calcolo del prelievo a carico degli intermediari). Pertanto, in sede di quantificazione, l'importo dei dividendi su cui è stata calcolata la ritenuta è stato ridotto del 15% (valore medio stimato delle ritenute subite all'estero).

Dal momento che l'aliquota marginale media per i percettori di dividendi è stata calcolata nella misura del 29%, e considerando che, con la normativa proposta, il 40% dei dividendi qualificati entra nell'imponibile (dopo aver scontato una ritenuta a titolo d'acconto del 12,5%), mentre i dividendi non qualificati sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%, si ha una perdita di gettito di circa -1,1 milioni di euro di ritenute (di acconto e d'imposta) e di circa -0,3 milioni di euro di IRPEF di competenza, per un totale di -1,4 milioni di euro. Per quanto riguarda l'addizionale regionale, si stima una perdita di gettito annua pari a circa -0,25 milioni di euro.

La versione finale del comma 4 dell'articolo 2 (norme di coordinamento) riscrive l'articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, prevedendo che sugli utili corrisposti da società ed enti non residenti a persone fisiche residenti e non esercenti attività d'impresa venga applicata una ritenuta del 12,5%, a titolo d'imposta nel caso di partecipazioni non qualificate e a titolo d'acconto nel caso di partecipazioni qualificate. Per tale ultima ipotesi, viene precisato che il prelievo a titolo d'acconto è effettuato sulla quota imponibile degli utili corrisposti, pertanto su un valore pari al 40% dello stesso utile e, dunque, non sull'intero importo come previsto dalla vigente normativa.

La disposizione comporta, relativamente al gettito erariale stimato nella R.T. originaria, nessun effetto in termini di competenza, in quanto trattasi di una ritenuta a titolo di acconto; mentre, in termini di cassa, comporta un effetto negativo nel primo anno di applicazione, che forfetariamente viene stimato pari a circa 3 milioni di euro.

4.1.10. Associazione in partecipazione

Oggetto del provvedimento: La legislazione proposta prevede il concorso alla formazione del reddito nella misura del 40% per gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e da contratti di cointeressenza agli utili e di partecipazione agli utili e alle perdite, con l'esclusione di quelli il cui apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, nel caso in cui il valore dell'apporto sia superiore ad una determinata percentuale del patrimonio netto contabile dell'associante.

Nel caso in cui il valore dell'apporto sia invece inferiore, il disposito legislativo prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5%.

In entrambi i casi viene prevista l'indeducibilità in capo alle società eroganti delle remunerazioni relative ai suindicati contratti.

L'attuale normativa prevede, invece, la tassazione integrale dei redditi in capo ai percettori e la corrispondente deducibilità delle remunerazioni per gli eroganti.

Effetti sul gettito: Dalla elaborazione sul quadro RI del modello di dichiarazione UNICO 2000 risultano circa 19 milioni di euro di utili da associazione in partecipazione e contratti assimilati (in dichiarazione i contratti in esame sono indicati insieme ad altre fattispecie reddituali minori e, dunque, l'importo ad essi attribuibile è stato stimato essere pari al 75% del totale indistinto esposto in dichiarazione, corrispondente a circa 25,2 milioni di euro). Si è, poi, supposto che il 40% degli utili si riferiscano ad apporti di valore superiore alla percentuale prevista e il 60% ad apporti di valore inferiore.

Inoltre, ai fini della quantificazione del recupero di gettito derivante dall'indeducibilità in capo all'associante della remunerazione erogata, si è ipotizzato che il 60% degli utili attribuiti provenga da società di capitali e il 40% da persone fisiche e società di persone.

Sulla base dei dati sopra descritti e applicando un'aliquota marginale media del 26%, la modifica in questione comporta una perdita di gettito IRPEF di circa – 2,8 milioni di euro. Tale perdita è in parte ridotta dal recupero IRPEF, derivante dalla indeducibilità delle remunerazioni erogate dall'associante persona fisica o società di persona, che è pari a circa + 2 milioni di euro. Il saldo IRPEF di competenza ammonta, dunque, a circa -0,8 milioni di euro. Per quanto riguarda l'addizionale regionale, si stima una perdita di gettito annua pari a circa -0,08 milioni di euro.

Per quanto riguarda il recupero IRES di competenza, derivante dall'introduzione dell'indeducibilità delle remunerazioni erogate dall'associante società di capitali, si stima che esso sia pari a circa +2.5 milioni di euro, tenuto conto anche dei soggetti in perdita.

Nel complesso il nuovo dispositivo normativo comporta un effetto positivo in termini di competenza pari a circa +1,7 (2,5-0,8).

La nuova formulazione dell'articolo 67 relativo al trattamento dei redditi diversi prevede che le cessioni di contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44 siano assimilate alle plusvalenze di cui alla lettera c) o di cui alla lettera c-bis) (a seconda che il valore dell'apporto sia o meno superiore a determinate percentuali del patrimonio netto contabile dell'associante). In caso di cessione di contratti, la cui plusvalenza rientra nella lettera c), si è in presenza di una perdita di gettito commisurata al 60% del relativo ammontare, in quanto tale quota è esclusa, secondo la nuova formulazione, dalla tassazione ordinaria. Nel caso di cessioni di contratti le cui plusvalenze sono assimilate a quelle della c-bis), la perdita di gettito deriva dal passaggio da una tassazione ordinaria ad una imposta sostitutiva del 12,5%.

In base ai dati della Relazione tecnica originaria, si ipotizza in via prudenziale che l'ammontare annuo di plusvalenze derivanti dalla cessione di tali tipologie di contratti sia pari ad una quota (20%) degli utili da associazione in partecipazione (indicati nella RT in circa 19 milioni di euro), atteso altresì che dai dati delle dichiarazioni dei redditi non emergono importi significativi a titolo di plusvalenze da cessione.

Secondo quanto in precedenza descritto e alle condizioni indicate nella RT originaria, la perdita di gettito complessiva annua è pari a circa 0,5 milioni di euro, sia rispetto alla legislazione vigente che rispetto alla RT originaria. In termini di cassa, peraltro, occorre evidenziare che tale perdita è al netto della imposta sostitutiva di 0,3 milioni di euro - applicata (nella misura del 12,5%) alle plusvalenze non qualificate – che sarà incassata a partire dal 2005.

4.2. Enti non commerciali

4.2.1. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni qualificate percepiti fuori dell'esercizio di impresa

Secondo la normativa vigente, gli utili da partecipazioni qualificate distribuiti dalle società di capitali sono tassati in capo agli enti non commerciali che li percepiscono, i quali però hanno diritto allo scomputo del credito d'imposta. Con l'attuale aliquota IRPEG (ora IRES) del 34%, il credito d'imposta è pari al 51,51%. Il credito di imposta spettante deve essere aggiunto al reddito complessivo del contribuente e deve poi essere detratto dall'imposta netta.

La legge Delega stabilisce che i dividendi da partecipazioni qualificate debbano essere inclusi solo parzialmente nel reddito dell'ente non commerciale, senza riconoscimento del credito di imposta. Il testo normativo proposto prevede, in particolare, che l'inclusione nel reddito imponibile avvenga nella misura del 40% dell'ammontare dei dividendi in esame.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2000, quadro SK relativo ai dividendi distribuiti, sono state effettuate delle elaborazioni per calcolare, per ogni percettore, la quota di partecipazione (differenziata a seconda se la società emittente risulti quotata in borsa oppure no), producendo un archivio relativo ai contribuenti percettori di dividendi qualificati (a prescindere che siano posseduti nell'ambito dell'esercizio d'impresa o al di fuori di essa). In questo archivio sono stati riportati, per ogni contribuente, gli ammontari dei dividendi qualificati percepiti.

Successivamente è stato effettuato un abbinamento per codice fiscale con gli archivi delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dagli Enti non commerciali ed equiparati, in modo da attribuire ad ogni singolo percettore Ente non commerciale anche gli altri redditi dichiarati. Su questa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRES in capo ai singoli contribuenti, mettendo a confronto l'imposizione secondo la legislazione vigente con l'imposizione prevista dalla legge delega.

In tal modo si è ottenuta una stima dell'incremento di gettito IRES di competenza, per gli anni 2004 e 2005, pari a circa +53 milioni di euro.

4.2.2. Esclusione dalla base imponibile IRES dei dividendi da partecipazioni non qualificate

Secondo la normativa vigente, gli utili da partecipazioni non qualificate distribuiti dalle società di capitali sono tassati in capo agli enti non commerciali che li percepiscono, i quali però hanno diritto allo scomputo del credito d'imposta. Con l'attuale aliquota IRPEG (ora IRES) del 34%, il credito d'imposta è pari al 51,51%. Il credito di imposta spettante deve essere aggiunto al reddito complessivo del contribuente e deve poi essere detratto dall'imposta netta.

La legge Delega stabilisce che i dividendi da partecipazioni non qualificate debbano essere assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 12,5%, senza riconoscimento del credito di imposta.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei sostituti di imposta modello 770/2000, quadro SK relativo ai dividendi distribuiti, sono state effettuate delle elaborazioni per calcolare, per ogni percettore, la quota di partecipazione (differenziata a seconda se la società emittente risulti quotata in borsa oppure no), producendo un archivio relativo ai contribuenti percettori di dividendi non qualificati. In questo archivio sono stati riportati, per ogni contribuente, gli ammontari dei dividendi non qualificati percepiti. Successivamente è stato effettuato un abbinamento per codice fiscale con gli archivi delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dagli Enti non commerciali ed equiparati, in modo da attribuire ad ogni singolo percettore Ente non commerciale anche gli altri redditi dichiarati. Su questa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRES in capo ai singoli contribuenti, mettendo a confronto l'imposizione secondo la legislazione vigente con l'imposizione prevista dalla legge delega.

In tal modo si è ottenuta una stima della perdita di gettito IRES di competenza, per gli anni 2004, e 2005 pari a circa -4,7 milioni di euro ed una stima dell'incremento di

gettito relativo all'introduzione della ritenuta a titolo di imposta del 12,5% di +15,5 milioni di euro.

La nuova formulazione del testo normativo prevede che i dividendi percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti non commerciali non concorrano alla formazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misura del 95% del loro ammontare. Le società e gli enti che distribuiscono gli utili debbono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50% a titolo di acconto sull'ammontare imponibile degli utili in qualunque forma, corrisposti nel primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Applicando la stessa metodologia utilizzata nella Relazione Tecnica originaria, si è ottenuta una stima della variazione di gettito (IRES + imposta sostitutiva) di competenza <u>rispetto alla Relazione Tecnica originaria</u>, per gli anni 2004 e 2005, complessivamente pari a – 44,8 milioni di euro IRES. <u>Rispetto alla legislazione vigente</u> nel 2004 si ha una perdita di gettito IRES di – 2 milioni di euro a fronte di una ritenuta d'acconto pari a 5,5 milioni di euro. Nel 2005 si ha un recupero di gettito IRES pari a +3,5 milioni di euro.

4.2.3. Parziale inclusione (40%) nella base imponibile IRES delle plusvalenze da partecipazioni qualificate percepite fuori dell'esercizio di impresa

La normativa vigente stabilisce che le plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni qualificate vengano tassate in capo agli Enti non commerciali mediante applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 27% del loro ammontare.

La legge Delega prevede l'abolizione della suddetta imposta sostitutiva e stabilisce che le plusvalenze da partecipazioni qualificate debbano essere incluse solo parzialmente nel reddito imponibile IRES.

Il testo normativo proposto, in particolare, prevede che l'inclusione nel reddito imponibile avvenga nella misura del 40% dell'ammontare delle plusvalenze in esame.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello Unico - Enti non commerciali ed equiparati 2000, quadro RT, sono stati individuati gli enti percettori di plusvalenze qualificate con i rispettivi ammontari. L'archivio contenente tali informazioni è stato abbinato per codice fiscale con gli archivi delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO 2000 presentate dagli Enti non commerciali ed equiparati, in modo da attribuire ad ogni singolo ente percettore di plusvalenze qualificate anche gli altri redditi dichiarati.

Su questa base dati sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRES in capo al singolo ente (considerando la totalità dei redditi percepiti), mettendo a confronto l'imposizione secondo la legislazione vigente con l'imposizione prevista dalla legge delega.

In tal modo si è ottenuta una stima dell'incremento di gettito IRES di competenza, per gli anni 2004 e 2005, pari a circa +2,1 milioni di euro ed una perdita dovuta all'abolizione dell'imposta sostitutiva pari a circa – 4,7 milioni di euro.

4.2.4. Riduzione dell'aliquota ordinaria IRES dal 34% al 33%

La normativa vigente stabilisce che gli enti non commerciali vengano assoggettati ad IRES con un'aliquota ordinaria del 34%.

La legge Delega prevede la riduzione dell'aliquota ordinaria IRES al 33%.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi modello Unico - Enti non commerciali ed equiparati 2000 sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione per calcolare l'IRES in capo ai singoli enti non commerciali (considerando la totalità dei redditi percepiti), mettendo a confronto l'imposizione secondo la legislazione vigente (aliquota IRPEG ordinaria pari al 34%), con l'imposizione prevista dalla legge delega (aliquota IRES ordinaria pari al 33%). Per quanto riguarda le aliquote agevolate, nella simulazione è stato mantenuto il rapporto con l'aliquota ordinaria.

Quindi, ove presente, un'aliquota agevolata a legislazione vigente del 17% è stata posta, nella stima della legislazione proposta, al 16,5%.

In tal modo si è ottenuta una stima della perdita di gettito IRES di competenza, per l'anno 2004, pari a circa -18,9 milioni di euro.

4.3. Persone fisiche ed enti non commerciali: riporto minusvalenze su partecipazioni qualificate

Oggetto del provvedimento: Il nuovo Testo unico elimina la disposizione attualmente in vigore, in base alla quale, dopo aver effettuato, ai fini della tassazione dei redditi diversi, la somma algebrica tra plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, l'eventuale eccedenza delle minusvalenze è portata in deduzione, fino alla concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto.

Inoltre la normativa proposta prevede che le minusvalenze suindicate siano sommate algebricamente nella stessa percentuale prevista per le plusvalenze, ossia il 40%.

Nelle disposizioni transitorie si dispone, infine, che l'eventuale eccedenza delle minusvalenze, ancora non utilizzata, dei periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore della Riforma, può essere portata in deduzione delle future plusvalenze, sempre nella stessa percentuale.

Effetti sul gettito: Il nuovo disposto normativo, dunque, comporta un recupero di gettito erariale che, alla luce della norma transitoria (riporto delle minusvalenze formatesi fino al 2003), non produrrà effetti nel 2004 e sarà di non rilevante entità nel 2005 (mentre tenderà a crescere con il passare del tempo). Pertanto, prudenzialmente, se ne omette la quantificazione per il 2005, anche in considerazione della difficoltà di individuare quali e quante minusvalenze emergeranno nel 2004 che potranno essere compensate con le plusvalenze del 2005.

5. Effetti complessivi sul gettito

Di seguito si espone l'andamento delle variazioni complessive di gettito sia per competenza che per cassa. A tale riguardo si evidenzia:

- L'acconto sulle imposte dirette è stato calcolato con l'aliquota media del 75%.
- L'acconto ai fini IRAP è stato calcolato con l'aliquota media dell'85%, come da relazione tecnica originaria.
- La competenza e la cassa delle ritenute coincide.
- Non è dovuto l'acconto sulla addizionale regionale.
- Una norma transitoria prevede per il primo periodo di applicazione il "blocco" dell'acconto sul dato "storico" dell'imposta sul reddito delle società, disponendo che l'acconto dovuto dalla società controllante, nel caso di consolidato nazionale od estero, debba essere effettuato assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella dichiarazione dei redditi presentata dalle società singolarmente considerate.
- Per il periodo di imposta 2005, invece, è prevista ai soli fini IRES l'elevazione della percentuale di acconto di 3,5 punti percentuali, con una conseguente stima di incremento di gettito di cassa nel 2005 pari a circa 668 milioni di Euro, a fronte di una imposta a debito da parte di società ed enti stimata pari a quasi 25,5 miliardi di Euro.

COMPETENZA (milioni di euro)	2004	2005
IMPOSTA SULLE SOCIETA'		
Minore IRPEG per il consolidato nazionale	- 3.373,6	- 3.430,3
Minore IRPEG per il consolidato mondiale	- 326,3	- 411,0
Aliquota IRPEG al 33%	- 973,3	- 1.001,2
Abolizione DIT	+ 727,3	+ 702,7
Thin capitalization	+ 289,9	+ 377,7
Indeducibilità minusvalenze iscritte	+ 1.011,4	+ 1.729,4
Abolizione credito di imposta sui dividendi	+ 3.538,0	+ 3.490,2
Parziale concorrenza dei dividendi (5%)	+ 20,8	+ 24,9
Abolizione imposta sostitutiva sulle plusvalenze	- 1.379,8	- 1.379,8
Recupero parziale abolizione imposta sostitutiva	+ 646,5	+ 987,5
Norme sovvenzionali	- 657,7	- 696,3
Trasparenza societaria	- 30,1	- 25,7
Trasparenza piccole SRL	- 397,4	- 419,2
Disavanzo da fusione gratuito fino al 30/4/2004	- 171,1	+ 85,5
Utili esteri da società non collegate o controllate	- 115,0	- 115,0
Non tassazione delle sopravvenienze attive assoc. Partecipaz.	- 1	- 1
"Tonnage Tax"	- 20,9	- 20,9
Finanziamenti fruttiferi riqualificati come dividendi	- 31,9	- 31,9
Norme sovvenzionali per il consolidato mondiale	- 26,1	- 34
Non cumulabilità "Thin cap" e normativa "Prodi"	- 9,3	- 9,3
Indeducibilità minusvalenze realizzate su partecipazioni	+ 261,0	+ 261,0
CFC collegate	+ 5,8	+ 5,8
Imprese di assicurazione - riserve tecniche	+ 6,9	+ 6,9
Indeducibilità remun. associaz. in partecipazione	+ 1,7	+ 1,7
Credito imposta redditi prodotti all'estero	+ 22,6	+ 22,6

COMPETENZA (milioni di euro)	2004	2005
SOCIETA' DI PERSONE		
Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze D.Lgs. n. 461/97	- 4,4	- 4,4
Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze D.Lgs. n. 358/97	- 99,3	- 99,3
Recupero su plusvalenze D.Lgs. n. 461/97	+ 1,8	+ 1,8
Recupero su plusvalenze D.Lgs. n. 358/97	+ 76,1	+ 86,9
Abolizione DIT	+ 20,2	+ 20,2
Abolizione credito di imposta sui dividendi	+ 69,9	+ 69,9
Thin capitalization + indeducibilità minusvalenze	+ 6,2	+ 6,2
PERSONE FISICHE		
Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze D.Lgs. n. 461/97	- 176,0	- 176,0
Abolizione imposta sostitutiva plusvalenze D.Lgs. n. 358/97	- 111,0	- 111,0
Recupero su plusvalenze D.Lgs. n. 461/97	+ 109,0	+ 109,0
Recupero su plusvalenze D.Lgs. n. 358/97	+ 62,3	+ 84,0
Altre variazioni IRE	+ 30,6	- 54,4
Addizionale regionale IRE	- 0,2	- 9,8
Ritenute IRE	- 1,1	- 9,5
Abolizione DIT	+ 3,0	+ 3,0
Thin capitalization + indeducibilità minusvalenze	+ 3,8	+ 3,8
Plusvalenze cessione contratti associazione in partecipazione	+ 0,3	+ 0,3
(imposta sostitutiva)		
Plusvalenze cessione contratti associazione in partecipazione	- 0,8	- 0,8
(variazione IRE)		
Ritenuta sui dividendi in ingresso	- 3	-

COMPETENZA (milioni di euro)	2004	2005
ENTI NON COMMERCIALI		
Abolizione imposta sostitutiva sulle plusvalenze	- 4,7	- 4,7
IRES su plusvalenze da partecipazioni	+ 2,1	+ 2,1
Dividendi – inclusione parziale imponibile (5%)	- 2,0	+ 3,5
Ritenute a titolo di acconto su dividendi	+ 5,5	-
Riduzione aliquota IRES	- 18,9	- 18,9

TOTALE IMPOSTE DIRETTE	+ 770,7	+ 1.815,8
TOTALE RITENUTE	+ 1,4	+ 9,5
TOTALE IMPOSTE SOSTITUTIVE	- 1.784,2	- 1.784,2
TOTALE IRAP	- 100,5	- 67,5

CASSA	2004	2005	2006
Imposte sostitutive		- 1.784,2	- 1.784,2
Ritenute IRES/IRE	+ 1,4	- 9,5	- 9,5
Addizionale regionale		- 0,2	- 9,8
Saldo IRES/IRE 2004		+ 770,9	
Acconto IRES/IRE 2005		+ 578,1	- 578,1
Modifica percentuale acconto 2005		+ 668,3	- 668,3
Saldo IRES/IRE 2005			+ 1.825,6
Acconto IRES/IRE 2006			+ 1.369,2
Saldo IRAP 2004		- 100,5	
Acconto IRAP 2005		- 85,5	+ 85,5
Saldo IRAP 2005			- 67,5
Acconto IRAP 2006			- 57,4
TOTALE	+ 1,4	+ 37,5	+ 105,5